

# Ras

Rassegna  
dell'Autonomia  
Scolastica

ANNO XLII  
SETTEMBRE 2023

# 6

Primo Piano

## *D.P.R. n.81 del 13.06.2023*

Codice di comportamento  
dei dipendenti pubblici

**Angolo del Dirigente**

Il terzo Codice  
degli appalti  
pubblici

**Scuola & Gestione**

L'istituto giuridico della  
prescrizione

**Osservatorio**

Il Diritto di Accesso agli  
atti con il nuovo Codice  
dei Contratti

**Approfondimento**

Comportamento e  
disciplina a scuola: tra  
normativa attuale e  
prospettive future




Per saperne di più [www.anp.it](http://www.anp.it)

Una novità  
nel mondo della scuola

# ANP L'agenda del dirigente

Un mondo di servizi a supporto dei professionisti della scuola



[italiascuola.it](http://italiascuola.it)

**LEX**FOR SCHOOL

disponibile su



# GERENZA

**RAS** Rassegna dell'Autonomia Scolastica -  
anno XLII - n.6 settembre 2023

## **Direttore Responsabile**

Sonia Simoneschi

## **Coordinatore di Redazione**

Antonino Clemente

## **Collaboratori**

Alfonso Benevento  
Anna Rita Auriemma  
Antonino Foti  
Claudia Odoardi  
Costanza Cavaliere  
Cristina Costarelli  
Franco Calcagno  
Giancarlo Mariniello  
Giovanni Ciuffarella  
Giovanni De Pasquale  
Maria Beatrice Furlani  
Marina Imperato  
Mario Luciani  
Stefano Feltrin

## **Pubbliche Relazioni**

Fabrizio Mallus

## **Responsabile Qualità**

Dante Morandi

## **Dionisio Editore**

Viale Algeria, 95 - 00144 Roma (RM)  
redazione@autonomiascolastica.it

## **Abbonamenti RAS**

abbonamenti@dionisioeditore.it  
Fax. 06 2332 8245  
www.autonomiascolastica.it

## **Pubblicità su RAS**

commerciale@autonomiascolastica.it

## **Grafica & Comunicazione**

IENA Animation Studios S.r.l.

## **Stampa** Tipografia Monti S.r.l.

Via Appia, km 56,1 - 04012 Cisterna LT



Registrazione Tribunale  
di Roma n. 4587  
del 22/09/1987

Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

# SOMMARIO

## **ANGOLO DEL DIRIGENTE**

**5** IL TERZO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

## **PRIMO PIANO**

**11** CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

## **ATTUALITÀ**

**17** LE COMPETENZE PER L'EUROPA DEL XXI SECOLO: LA  
SCUOLA ITALIANA È PRONTA?

## **SCUOLA&GESTIONE**

**23** L'ISTITUTO GIURIDICO DELLA PRESCRIZIONE

**29** SCADENZARIO SETTEMBRE

**30** SCADENZARIO OTTOBRE

## **MONDO DSGA**

**31** AGGIORNAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI  
DIPENDENTI PUBBLICI

**33** IL NUOVO CCNL - SECONDA FASE

## **APPROFONDIMENTO**

**35** COMPORTAMENTO E DISCIPLINA A SCUOLA: TRA  
NORMATIVA ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE

## **OSSERVATORIO**

**41** IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI CON IL NUOVO CODICE  
DEI CONTRATTI

## **IL FATTO**

**45** ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DEL PERSONALE  
DOCENTE

## **INFO NEWS**

**51** ITS E DUALE

## **PROGETTO ITACA**

**57** SOSTENERE I RAGAZZI ATTRAVERSO FORMAZIONE E  
PREVENZIONE

## **SCUOLA IN MOVIMENTO**

**61** UDINE

## **LE PROPOSTE EDITORIALI**



# Proteggi i beni della tua Scuola


Sicurezza  
**Scuola**



**Grazie al PNRR potrai acquistare una polizza multirischi senza alcun onere per la scuola**

Richiedi subito il preventivo su **[www.sicurezzascuola.it](http://www.sicurezzascuola.it)**





# Il terzo Codice degli appalti pubblici

*Parte seconda*

---

VEDIAMO ALCUNI ASPETTI SALIENTI DEL D.LGS. 36/2023 CHE LO DIFFERENZIANO, DAL PUNTO DI VISTA DELLE CONCESSIONI, DAL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME INTERPRETATO, PER LE SCUOLE, DAL QUADERNO N. 2 DEL MIUR.

---

**D**ei contratti di concessione – che interessano la vita delle scuole essenzialmente per i punti di ristoro (bar e macchine distributrici di alimenti e bevande) - il nuovo codice degli appalti si occupa nella Parte seconda del Libro IV, dedicato al Partenariato Pubblico Privato.

È un tema delicato perché il livello di consapevolezza degli OO.EE. in questo segmento è mediamente elevato e quindi la soglia di attenzione dell'I.S. deve essere particolarmente alta.

## **PREMESSA**

Anche nel caso delle concessioni, risulta valida la nota distintiva del nuovo codice, ovvero l'enunciazione, tra numerosi principi generali, del principio del risultato e del principio della fiducia.

Il primo (art. 1 – Principio di risultato) sancisce che l'interesse pubblico

*Il nuovo codice, a differenza del precedente, dedica una parte specifica alle concessioni, precisamente dall'art. 176 al 192.*

*Le concessioni non sono propriamente degli appalti.*

*Con la concessione, la S.A. cede al concessionario i diritti di sfruttamento economico di uno spazio, a fronte di un canone concessorio.*

*La differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura.*

*Un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi.*

primario che le stazioni appaltanti devono perseguire è quello dell'affidamento e dell'adeguata esecuzione del contratto, con la massima tempestività e ottenendo il migliore rapporto tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Con il secondo principio (art. 2 – Principio della fiducia) si cerca di sconfiggere la cosiddetta burocrazia difensiva. La fiducia che viene riconosciuta ai pubblici funzionari non è incondizionata ma rappresenta una sorta di contropartita di ciò che l'ordinamento si aspetta dall'azione amministrativa, ossia il perseguimento del risultato.

Viene individuato un limite ai fini della responsabilità amministrativa, tra ciò che costituisce colpa grave, come la violazione di regole e l'omissione delle ordinarie cautele, e ciò che invece può configurare esclusivamente colpa lieve, come la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

L'art. 4 - Criterio interpretativo ed applicativo, esplicita che l'intero, ponderoso, articolato, va interpretato alla luce dei principi chiave di cui agli articoli 1, 2 e 3 (il terzo è il principio dell'accesso al mercato).

Tra gli ulteriori principi disciplinati nel codice, risulta importante quello di conservazione dell'equilibrio contrattuale, che viene consolidato in materia di concessioni e, più in generale, nel contesto dei contratti di partenariato pubblico privato, mentre risulta essere innovativo come principio generale. In sintesi, i fatti sopravvenuti straordinari ed imprevedibili che determinino una alterazione dell'equilibrio contrattuale danno diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

## LE CONCESSIONI DI SERVIZI: ASPETTI GENERALI

Va detto preliminarmente che la sezione del Nuovo Codice degli appalti pubblici (*Parte seconda del Libro IV*) si occupa delle concessioni che non sono propriamente degli appalti in quanto, in tal caso, la Stazione appaltante non paga per ottenere lavori o servizi, ma cede al concessionario i diritti di sfruttamento economico di uno spazio, a fronte di un canone concessorio.

Più nel dettaglio, la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi. Un appalto pubblico di servizi, infatti, comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è in presenza di una concessione di servizi quando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione e implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione. In particolare, una concessione di servizi richiede che l'amministrazione concedente abbia trasferito integralmente o in misura significativa all'operatore privato il rischio di gestione economica connesso all'esecuzione del servizio. In altri termini, la figura della concessione è connotata dall'elemento del trasferimento all'impresa concessionaria del rischio operativo, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono derivare da variazioni sulla domanda o sull'offerta, ossia da fattori al di fuori dalla sfera di controllo delle parti.

Il nuovo codice, a differenza del precedente, dedica una parte specifica alle concessioni, precisamente dall'art. 176 al 192.

Nell'art. 176 si chiarisce che alle concessioni di servizi economici d'interesse generale si applicano le norme della Parte II, ferme restando le specifiche esclusioni previste dal codice.

In questo commento si prendono in considerazione le principali novità del D.Lgs. 36/2023 rispetto alle disposizioni del D.lgs 50/2016, utilizzando come

documento di riferimento il Quaderno n. 2 del MIUR *Istruzioni per l'affidamento dei Servizi di ristorazione mediante bar e distributori automatici nelle Istituzioni Scolastiche e Educative*, strumento ancora in buona parte utile per le Istituzioni scolastiche, anche dopo il 1° Luglio 2023.

## ALLINEAMENTO "AL CANAPE"

Come detto nel precedente numero di RAS, già a partire dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 col suo Regolamento attuativo, il DPR 207/2010, l'esigenza è sempre stata quella di allineare la norma "generale" (il Codice) al testo specifico per le scuole (il Regolamento di contabilità), a suo tempo il D.I. 44/2001 che, però, essendo precedente, non poteva recepire le indicazioni generali di settore che sarebbero arrivate solo nel 2006.

Da lì è stato un continuo rincorrersi tra Codice di appalti e Regolamento di contabilità, alla ricerca di un equilibrio faticoso che era stato finalmente raggiunto quando, dopo il D.Lgs. 50/2016, veniva emanato il D.I. 129/2018, si aggiornavano i Quaderni Miur e, quindi, potevano coerentemente prodursi nelle scuole i conseguenti Regolamenti interni sull'attività negoziale.

Tanto per intendersi, l'ideale sarebbe un ordine "logico" e consequenziale tra le fonti: a monte, la normativa generale sugli appalti pubblici (Codice degli appalti), quindi a seguire quella specifica di settore (il Regolamento della gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, che al Codice dovrebbe allinearsi), poi a cascata i Quaderni del MIUR (1,2,3 e 4) che offrono uno schema di operatività e una ricca modulistica sugli appalti e le concessioni. Infine, si dovrebbe procedere con le regolamentazioni specifiche dell'attività negoziale delle autonomie scolastiche e le procedure di gara.

L'allineamento raggiunto faticosamente nel 2018, con l'insorgere della pandemia, è venuto meno a seguito della fitta normativa emergenziale.

Ora, a emergenza epidemiologica conclusa, la partita è riaperta, nel senso che si dovrà prevedere una forma di armonizzazione tra il nuovo Codice, il Regolamento di contabilità delle scuole e i quaderni ministeriali sugli appalti e le concessioni. Vediamo le novità, con uno sguardo particolare, come si è detto, alle istruzioni del Quaderno n. 2.

## PROCEDURE DI GARA PER LE CONCESSIONI DI SERVIZI

**Il tipo di procedura** da adottare prevede la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia comunitaria (139.000, ora 140.000 euro). In ciò, vecchio Quaderno e nuovo codice concordano.

Visto il valore molto elevato della soglia di rilevanza comunitaria riguardo alle concessioni di servizi, pari ad € 5.382.000 (vedi art. 14, c. 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023), i contratti delle Istituzioni scolastiche saranno tutti, con ragionevole certezza, sottosoglia.

Riguardo ai contratti di concessione sottosoglia l'art. 187 del D.Lgs. 36/2023, denominato "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea", all'art. 1, afferma: "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II."

*Si dovrà prevedere una forma di armonizzazione tra il nuovo Codice, il Regolamento di contabilità delle scuole e i quaderni ministeriali sugli appalti e le concessioni.*

*Il tipo di procedura da adottare prevede la possibilità di affidamento diretto fino alla soglia comunitaria (139.000, ora 140.000 euro).*

*La durata delle concessioni precisata nell'art. 178 può andare oltre i 5 anni, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali assunti dal concessionario.*



*L'estensione temporale prevista dalla norma risulta non consigliabile per il settore scolastico, tanto che il richiamato Quaderno indica espressamente un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni.*

*Il rapporto tra le scuole e gli EE.LL. proprietari degli edifici scolastici è quanto mai variegato sul territorio nazionale.*

*Si va da Enti che si disinteressano della questione, ad altri che intervengono direttamente, dalla fase di gara fino all'incasso del canone concessorio.*

Nel periodo di vigenza del precedente Codice il MIUR, nel Quaderno ministeriale n. 2, prevedeva: "Per le concessioni di valore inferiore a 40.000,00 euro, le Istituzioni potranno procedere all'affidamento del Servizio in via diretta, con le forme e le modalità previste dall'art. 45, comma 2, lett. a), del D.M. 129/2018, dall'art. 36 comma 2, lett. a), del Codice, dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia."

Alla luce di tale indicazione, è plausibile che anche nell'aggiornamento del Quaderno n. 2 venga riproposta, in analogia con la precedente, la possibilità di procedere con affidamento diretto anche per concessioni di servizio fino alla soglia dei 140.000 euro.

**La durata** delle concessioni viene precisata nell'art. 178: può andare oltre i 5 anni, senza superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario. L'estensione temporale prevista dalla norma risulta non consigliabile per il settore scolastico, tanto che il richiamato Quaderno indica espressamente un lasso di tempo compreso tra i 3 e i 5 anni, non oltre.

#### GLI ALLEGATI

L'abbondante produzione di allegati del nuovo codice anticipa i possibili contenuti di un futuro Regolamento operativo. Per esempio, l'allegato II.1 disciplina come devono essere realizzati gli elenchi degli operatori economici e le indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea: in buona sostanza, si tratta di una dettagliata descrizione su come redigere la manifestazione di interesse.

In qualche aspetto – si pensi all'Allegato IV.1, che individua gli elementi minimi del bando di gara – gli allegati hanno assorbito le Linee guida Anac.

Una lettura "incrociata" degli allegati del D.Lgs. 36/2023 e degli allegati del Quaderno n. 2 è di grande utilità per il dirigente che voglia cimentarsi in una procedura negoziata sottosoglia.

Vale la pena ricordare che detto Quaderno ci fornisce, tra l'altro, 12 allegati, schemi di: contratto, disciplinare di gara, capitolato tecnico, dichiarazione integrativa (dal 2018 DGUE), Piano Economico Finanziario, Matrice dei rischi, modello di Offerta economica.

#### IL RAPPORTO CON GLI EE.LL

Il rapporto tra le scuole e gli EE.LL. proprietari degli edifici scolastici, quando si tratta di mettere a gara una concessione di spazi pubblici per ottenere un servizio, è quantomai variegato sul territorio nazionale: si va da Enti che si disinteressano della questione, ad altri che intervengono direttamente, dalla fase di gara fino all'incasso del canone concessorio.

In genere gli Enti locali più grandi sono anche i più "strutturati" e possiedono un Regolamento per le concessioni dei loro spazi al quale le scuole devono adeguarsi. Questo succede in genere nelle Province e nelle Città metropolitane, oppure nei grandi Comuni.

Dal punto di vista della norma, tuttavia, va detto che tale intervento da parte degli enti proprietari non è giustificato, in quanto la legge dispone la piena autonomia delle scuole nell'utilizzo degli spazi scolastici. Centrale è la L. 59/1997 all'articolo 21, commi 8 e 10, che dispone l'autonomia organizzativa delle scuole in tal senso.

Nell'ambito dei servizi di ristorazione è, di norma, previsto un canone

concessorio, generalmente stimato su base annua, per l'occupazione dello spazio pubblico in uso, per le utenze (fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua) e per le altre spese eventualmente sostenute dalla stazione appaltante. Ai fini della determinazione e degli ulteriori profili regolatori inerenti al canone, è necessario che l'istituzione scolastica rispetti le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dagli Enti locali territorialmente competenti (ad es. mediante delibera dell'Ente locale, protocollo tra Ente locale e istituzione scolastica, ecc.). Il pagamento da parte del concessionario delle spese relative alle utenze potrebbe avvenire, in via esemplificativa, secondo le seguenti modalità, tra loro alternative:

- "inclusione nel canone in via forfettaria", sulla base di un piano tariffario;
- "pagamento in via diretta da parte del concessionario", in caso di installazione di un contatore autonomo.

Consistendo il canone concessorio in una delle condizioni obbligatorie di partecipazione alla gara, o comunque elemento determinante dell'offerta economica e portando la sua mancata liquidazione alla risoluzione del contratto, esso viene considerato un "corrispettivo", quindi non esente IVA (tranne che per i bar "didattici").

## COMMISSIONE

Nel precedente Codice, all'art. 77 c. 4 si disponeva che i membri della commissione valutatrice non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Il Quaderno n. 1 nonostante ciò suggerisce che il Rup (normalmente il DS o, in caso di delega, il DSGA) presieda la commissione di gara. Con il nuovo Codice tale incompatibilità viene a cadere e il DS (o il suo delegato) possono ben ricoprire l'incarico di Commissario o presidente di Commissione.

A differenza del Codice 50/2016, il nuovo Codice prevede espressamente che il RUP, ruolo che nelle istituzioni scolastiche viene normalmente svolto dal dirigente scolastico o dal DSGA, può ricoprire l'incarico di Commissario o Presidente di Commissione. L'acronimo RUP sta ora per "Responsabile Unico di Progetto" e non più "Responsabile Unico del Procedimento", risolvendo così una ambiguità con l'omonimo ruolo previsto dalla Legge 241/90.

Viene inoltre eliminata l'incompatibilità a far parte della Commissione giudicatrice per i soggetti che si sono occupati della fase istruttoria dell'appalto.

## LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Tra l'art. 80 del vecchio Codice e l'art. 94 del Nuovo Codice non vi è nessuna differenza sostanziale: i motivi di esclusione penali, fiscali etc. vengono confermati. La novità consiste nel fatto che tali clausole si applicano sia che la S.A. le faccia presenti nei documenti di gara, che non lo faccia. Eventuali clausole aggiuntive si considerano non apposte. Sono invece confermati i requisiti speciali (art. 100). Da notare che il passaggio dall'AVCPASS (D.Lgs. 50/2016) al FVOE (Fascicolo Virtuale Operatore Economico) previsto dal D.Lgs. 36/2023 è uno degli elementi di semplificazione reale che potrà aiutare il lavoro delle boccheggianti segreterie scolastiche. Con il Fascicolo Virtuale la verifica dei requisiti ex art. 94 risparmierà alle scuole molte comunicazioni (e relativi tempi di risposta) all'Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio, al Tribunale, all'Inps. Infatti, digitando la partita Iva dell'O.E. sull'apposita Piattaforma dell'ANAC, sarà possibile con un colpo d'occhio ottenere la situazione aggiornata circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94.

*L'intervento da parte degli enti proprietari non è giustificato, in quanto la L.59/1997 all'art. 21, commi 8 e 10, dispone la piena autonomia delle scuole nell'utilizzo degli spazi scolastici.*

*Nell'ambito dei servizi di ristorazione è previsto un canone concessorio, per l'occupazione dello spazio pubblico in uso, per le utenze e per le altre spese eventualmente sostenute dalla S.A.*

*Il nuovo Codice prevede espressamente che il RUP, normalmente svolto dal DS o dal DSGA, può ricoprire l'incarico di Commissario o Presidente di Commissione.*

*I motivi di esclusione penali, fiscali etc. vengono confermati all'art. 94 del nuovo Codice e si applicano sia che la S.A. le faccia presenti nei documenti di gara, che non lo faccia.*

*La scelta di non richiedere la garanzia definitiva non appare consigliabile, in particolare proprio per le concessioni di servizi.*

*È consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*

## GARANZIE

Come novità rispetto alla garanzia provvisoria, l'art. 53 del nuovo codice prevede che, nel caso delle procedure di affidamento sottosoglia, la stazione appaltante non la richiede al concorrente. Tuttavia il comma 1 del medesimo articolo fa salva la possibilità, in caso di procedure negoziate, di richiedere la garanzia provvisoria alle seguenti condizioni:

1. la richiesta deve essere giustificata dalla tipologia e specificità della singola procedura;
2. le particolari esigenze devono essere indicate nella decisione a contrarre, nell'avviso di indizione della procedura oppure in altro atto equivalente;
3. il relativo ammontare deve essere al massimo pari all'1% dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento. In questi casi, la garanzia provvisoria è costituita nelle medesime modalità che l'art. 106 prescrive per gli affidamenti sopra-soglia.

Riguardo invece la garanzia definitiva, l'importo scende dal 10% al 5% ed è data la possibilità di non richiederla se opportunamente motivata. Tale scelta, tuttavia non appare consigliabile, in particolare proprio per le concessioni di servizi. Infatti, i rischi finanziari del concessionario ormai insediato sono molteplici e non si vede ragione per cui le scuole dovrebbero rinunciare alla garanzia definitiva nelle concessioni di spazi all'interno dei loro edifici.

## PRINCIPIO DI ROTAZIONE

La differenza rispetto al D.lgs. 50/2016 è che la rotazione va applicata al solo «uscente» (e non già anche all'invitato) dell'ultimo affidamento nello stesso settore merceologico, mentre viene confermata l'eccezione alla rotazione «quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata». Il limite per derogare al principio di rotazione sale da 1.000 a 5.000 euro.

Come riportato nell'articolo del mese scorso, con il nuovo Codice che la rotazione va applicata al solo «uscente» (e non già anche all'invitato) dell'ultimo affidamento di concessione. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

## CONCLUSIONI

Per le concessioni non ci sono novità di rilievo, come invece abbiamo osservato per il caso degli appalti di lavori, servizi e forniture (v. RAS, Giugno 2023).

Si intravede qualche timido elemento di semplificazione, ma nulla di sostanziale.


Si sono creati inevitabilmente dei disallineamenti che, in attesa di una revisione (l'ennesima) del Quaderno n. 2, sarà compito del dirigente scolastico ricomporre, tenendo ben presente che gli allegati del D.Lgs 36/2023, in aggiunta a quelli del Quaderno MIUR n. 2, rappresentano comunque un prezioso strumento di lavoro.

Il nuovo codice è autoconsistente, abbandonata la precedente impostazione, si sostiene e completa grazie ai numerosi allegati.



# Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

D.P.R. N. 81 DEL 13.06.2023,  
PUBBLICATO NELLA G.U.  
N.150 DEL 29/06/2023



---

LE NOVITÀ A SCUOLA DERIVANTI DALL'AGGIORNAMENTO DEL "CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165"

---

**I**l nuovo Regolamento, in vigore dal 14 luglio 2023, ha sancito l'aggiornamento di quello precedente, oggetto del D.P.R. n.62/2013 su menzionato, ovvero il *Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*, di cui quest'anno ricorre il decimo anniversario dalla pubblicazione, avvenuta in Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2013, con entrata in vigore il 19/06/2013. In questo articolo, approfondiremo le modifiche apportate all'atto rispetto al testo originario, partendo dal ricordare che l'iter del decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri sin dallo scorso anno, ha subito qualche battuta d'arresto in seguito ad un primo parere non favorevole del Consiglio di Stato, per alcuni rilievi sulle regole introdotte dal provvedimento, poi superati dalla successiva approvazione del testo vigente. Gli articoli oggetto di aggiornamento e/o integrazione, come vedremo più avanti nel dettaglio, sono inerenti argomenti quali il comportamento in servizio dei dipendenti pubblici in relazione alle tecnologie informatiche, i rapporti con il pubblico e infine particolari disposizioni riferite ai Dirigenti della P.A.

*Gli articoli oggetto di aggiornamento e/o integrazione, inerenti il comportamento in servizio dei dipendenti Pubblici sono in relazione alle tecnologie informatiche, ai rapporti con il pubblico e infine alle disposizioni riferite ai Dirigenti della P.A.*

## LA CORNICE NORMATIVA

Prima di entrare nel dettaglio dell'esposizione, si richiama brevemente il quadro normativo cornice dell'atto:

- In primo luogo, ai sensi dell'art. 87, c. 5, della nostra Costituzione, e dell'art.17, c.1, della L. 400/1988, il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sentito il parere del Consiglio di Stato, emana regolamenti attinenti vari ambiti, tra cui l'organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- L'art. 54 del decreto legislativo n.165/2001, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*, viene richiamato esplicitamente in entrambi i regolamenti, quello del 2013 e quello attuale del 2023, e merita pertanto un'accurato approfondimento: il suo **comma 1**, per cominciare, attiene alla definizione, da parte del governo, di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicuri aspetti essenziali quali la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Detto codice di comportamento dedica una specifica sezione ai doveri dei Dirigenti, che prevede l'esplicito divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali ed altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia;
- L'art.54 del d. lgs. 165/2001 ha visto l'inserimento poi di un ulteriore e più recente comma, il **comma 1-bis**, in seguito all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.L. n. 36/2022, *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR* - in G.U. n.100 del 30/04/2022 e convertito, con modificazioni, dalla L. n.79/2022; in esso, viene richiamata l'esigenza di inserire, nel Codice di cui al D.P.R. n.62/2013, e cioè nel precedente Regolamento, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione, che il seguente comma 2 del suddetto art. 4 del D.L. n.36/2022 indicava andasse realizzata entro la data del 31 dicembre 2022;
- Proseguendo, il **comma 2** dell'art.54 del d.lgs. 165/2001 prevede l'approvazione del codice con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, la pubblicazione nella G.U., e la consegna al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione; i successivi commi dell'art.54, dal 3 al 6, attengono alle sanzioni e alla vigilanza rispetto alla eventuale violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento;
- il **comma 7** dell'art.54, infine, modificato dall'art.4, comma 1, lettera b) del già citato D.L. n. 36/2022, *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR* - in G.U. n.100 del 30/04/2022 e convertito, con modificazioni, dalla L. n.79/2022, riguarda l'obbligo di verifica annuale, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dello stato di applicazione dei codici, e, al contempo, la necessità di organizzare attività di formazione del personale in ordine alla conoscenza e alla corretta applicazione degli stessi. In particolare, si richiama la previsione dello svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggi a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento di personale, le cui durata e intensità andranno calibrate al grado di responsabilità, nei limiti

*Un approfondimento  
del quadro normativo  
vede l'art.54 del  
d. lgs. 165/2001  
oggetto di misure  
di aggiornamento/  
integrazione  
richiamato in entrambi  
i regolamenti, quello del  
2013 e quello attuale  
del 2023.*

delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico;

- Da tenere presente anche il CAD, ovvero il Codice dell'Amministrazione Digitale, risalente al D.Lgs. n. 82/2005, successivamente modificato ed integrato, prima con il D. Lgs. n. 179/2016, e successivamente con il D. Lgs. n.217/2017, e inerente la promozione e l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale: si tratta di un testo unico che riunisce ed organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della P.A.

## LE NOVITÀ

Il D.P.R. n. 62/2013, suddiviso in 17 articoli, è stato quindi aggiornato dal nuovo D.P.R. n. 81/2023, composto di soli 2 articoli, di cui il primo rappresenta le modificazioni apportate, mentre il secondo riguarda la clausola di invarianza finanziaria, ovvero la necessità che dal nuovo decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rappresenta qui sinteticamente l'articolazione del ben noto testo originario in rapporto alle nuove integrazioni;

Artt.1-10: il codice di comportamento dei dipendenti pubblici si apre con le *disposizioni di carattere generale* sui doveri da osservare da parte dei pubblici dipendenti; seguono *l'ambito di applicazione*, i *principi generali* di rispetto della Costituzione, e, per citarne alcuni, di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza e imparzialità; le regole da seguire riguardo *regali, compensi ed altre utilità* e relativamente alla *partecipazione ad associazioni ed organizzazioni*; la necessità di provvedere alla *comunicazione degli* (eventuali) *interessi finanziari e conflitti d'interesse* e *l'obbligo di astensione* in caso di decisioni che coinvolgano il proprio interesse; la *prevenzione della corruzione*, la *trasparenza e tracciabilità*, il *comportamento nei rapporti privati*.

Gli artt. 1-10 non sono stati oggetto di modificazione.

La prima innovazione è introdotta dal D.P.R. n. 81/2023, art.1, comma 1, lettera a), punti 1., 2., 3., 4., 5., e risiede nell'inserimento *ex novo*, dopo l'art.11, *comportamento in servizio*, anch'esso non modificato, dell'**art. 11-bis, Utilizzo delle tecnologie informatiche**, articolato nei 5 punti che andiamo di seguito ad illustrare:

- punto 1. : l'argomento attiene a **prescrizioni generali inerenti la garanzia di sicurezza e protezione dei sistemi informatici**. Con esso, in particolare, viene raccomandato alle Amministrazioni di farsi carico, seguendo le linee guida dell'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, e sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), della garanzia di sicurezza e protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati, affidandole a figure responsabili di struttura individuate *ad hoc*. In caso di uso di dispositivi personali, viene raccomandata l'applicazione dell'art. 12, comma 3-bis del succitato CAD, Codice dell'Amministrazione Digitale, come modificato dall'art. 31, comma 1, lettera a), della L. 120/2020, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*, che prevede di adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, con la corretta informazione del dipendente e tenendo conto delle migliori pratiche e degli standard nazionali, europei ed internazionali per la protezione delle proprie reti;
- I punti 2. 3. 4. e 5. riguardano poi **disposizioni inerenti l'impiego delle caselle di posta elettronica istituzionale da parte dei dipendenti**.

Nello specifico:

- il punto 2 evidenzia come l'utilizzo di account istituzionali sia consentito

*Il D.P.R. n. 62/2013, suddiviso in 17 articoli, è stato aggiornato dal nuovo D.P.R. n. 81/2023, composto di soli 2 articoli, di cui il primo rappresenta le modificazioni apportate, il secondo la clausola di invarianza finanziaria.*

*Si riporta una sintetica articolazione del testo originario in rapporto alle nuove integrazioni.*



*La prima innovazione introdotta dal D.P.R. n. 81/2023, art.1, comma 1, lettera a), punti 1., 2., 3., 4., 5., risiede nell'inserimento ex novo, dell'art. 11-bis, "Utilizzo delle tecnologie informatiche", articolato nei 5 punti.*

*La seconda innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, co. 1, lettera a), risiede nell'inserimento ex novo - dell'art. 11-ter, "Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media" anch'esso articolato in 5 punti.*

- per i soli fini connessi all'attività lavorativa, e non possa compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Amministrazione. Inoltre, in esso si richiama all'opportunità di evitare, di norma, l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvo casi di forza maggiore, che impediscano l'accesso all'account istituzionale;
- il punto 3, invece, evidenzia che la responsabilità del contenuto dei messaggi di posta elettronica di servizio inviati attiene strettamente al dipendente, che, di conseguenza, uniforma le modalità di firma utilizzate a quelle individuate dall'amministrazione di appartenenza, in modo da consentire sia la propria univoca identificazione in quanto mittente, sia il recapito istituzionale presso cui si è reperibile;
  - il comma 4 rimarca che l'Amministrazione consente l'utilizzo dei propri strumenti informatici al dipendente, nella sede di servizio, per il disbrigo di proprie incombenze personali, a condizione, però, che l'attività sia svolta in tempi ristretti, non pregiudichi lo svolgimento dei compiti istituzionali e non comprometta l'efficienza del servizio;
  - infine, il comma 5 vieta l'invio di messaggi di posta elettronica oltraggiosi o discriminatori, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione, che possano essere fonte di responsabilità e di documento per l'Amministrazione.



La seconda innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, con riferimento sempre all'art.1, comma 1, lettera a), risiede nell'inserimento, ugualmente *ex novo* - come sopra - **dell'art. 11-ter, Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media**: anch'esso è articolato in 5 punti, di cui sintetizziamo di seguito i contenuti. Il delicato argomento trattato è assunto solo negli ultimi anni al pubblico interesse, per il sostenuto processo di digitalizzazione della P.A. in corso, ma, soprattutto, per la diffusione di massa e l'uso indiscriminato di piattaforme digitali e *social media*, avvertiti talvolta erroneamente come un orizzonte a parte, ove tutto sia lecito, ma che invece necessitano, al pari degli altri sistemi di comunicazione, di regole che impediscano di travalicare i limiti del rispetto, del buon gusto, della discrezione, della pacatezza e della buona educazione, come richiesto in ogni altra occasione, pubblica o privata, dalla deontologia professionale dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. Entrando nel dettaglio:

- il punto 1 invita alla cautela il dipendente nell'utilizzo dei propri account di *social media*, affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano attribuibili all'amministrazione di appartenenza;
- il punto 2 indica che il dipendente è tenuto ad astenersi da interventi o commenti su piattaforme digitali e *social media* che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, o pubblica in generale;
- nel punto 3 si evidenzia che alle comunicazioni di servizio va garantito un profilo di riservatezza tale per cui esse, di norma, non vanno svolte attraverso conversazioni pubbliche su piattaforme digitali o *social media*, a meno che non vi sia una specifica esigenza di carattere istituzionale che lo richieda;
- il punto 4 si riferisce alla possibile dotazione di una *social media policy* da parte delle Amministrazioni Pubbliche, e riguarda le Amministrazioni che adottano propri codici di comportamento, ai sensi dell'art.54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
- nel punto 5, poi, si rileva che, fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare, per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione, documenti e informazioni di cui abbiano disponibilità.

La terza innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, comma1, lettera b), risiede in modifiche e integrazioni di alcuni articoli, di cui il primo è l' **Art. 12, commi 1 e 2, Rapporti con il pubblico:**

- nel comma 1 dell'art. 12, si illustra come il dipendente si faccia identificare, si mostri cortese e disponibile, operi in maniera accurata per soddisfare l'utenza, e, ove non sia competente, indirizzi correttamente l'utenza agli uffici competenti; nei limiti di legge, fornisca le spiegazioni richieste, non rifiuti prestazioni, rispetti gli appuntamenti e risponda senza ritardo ai reclami. Le integrazioni sono finalizzate ad orientare il comportamento dell'Amministrazione alla soddisfazione dell'utente, o, per dirla nel linguaggio internazionale, alla *customer satisfaction*, poiché sono aggiunte le testuali parole: "e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente";
- nel comma 2, che riguarda l'obbligo, da parte del dipendente, di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Amministrazione, viene aggiunta la frase: "o che possano nuocere al prestigio, al decoro, o all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza o della Pubblica Amministrazione in generale";
- i commi 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La quarta innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, comma1, lettera c), punti 1., 2. e 3., riguarda l'**art. 13, Disposizioni particolari per i Dirigenti**, articolato in 9 commi.

Non si registrano modificazioni nei primi 3 commi dell'art. 13, inerenti il comportamento richiesto ai dirigenti, tenuti allo svolgimento dell'incarico con diligenza, al perseguimento degli obiettivi assegnati, ad un comportamento organizzativo adeguato all'espletamento dell'incarico, comunicando all'Amministrazione eventuali conflitti di interessi e la propria situazione patrimoniale. Il comma 4, invece, sul comportamento esemplare del Dirigente, aggiunge la seguente integrazione: "in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza".

Si tratta di parole ben soppesate, inerenti una condotta accogliente e non discriminatoria nei confronti dei dipendenti sulla base di condizioni personali, di

*La terza innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, co.1, lettera b), risiede in modifiche e integrazioni di alcuni articoli, di cui il primo è l'Art.12, commi 1 e 2, "Rapporti con il pubblico".*

*La quarta innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, co.1, lettera c), punti 1., 2. e 3., riguarda l'art. 13, "Disposizioni particolari per i Dirigenti", articolato in 9 commi.*

*Di particolare interesse i commi 4-bis e 5 dove i Dirigenti vengono sollecitati ad occuparsi di empowerment, della valorizzazione delle risorse umane e della cura del clima interno.*

*L'art.15, "Vigilanza, monitoraggio ed attività formative", articolato in 7 commi, è oggetto della quinta innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, comma1, lettera d).*

*L'art.17, in due commi, vede l'inserimento del comma 2-bis, ovvero la clausola di invarianza finanziaria.*

*Il nuovo codice di comportamento deve essere oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, e di massima diffusione presso i dipendenti della struttura amministrativa di appartenenza.*

genere, orientamento sessuale, differenze etniche o religiose, disabilità, in ottemperanza al dettato costituzionale.

Viene poi inserito *ex novo* il **comma 4-bis**: “Il Dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile”, e sostituito il precedente **comma 5, con il seguente**: “Il Dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali”;

Sono particolarmente interessanti questi ultimi due enunciati, che pongono in risalto la necessità di arricchire i compiti del Dirigente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto: infatti, i Dirigenti vengono sollecitati ad occuparsi di aspetti finora trascurati, ma essenziali, quali, da un lato, l’*empowerment* e la valorizzazione delle risorse umane, in modo da favorire lo sviluppo professionale e la crescita in termini di carriera; dall’altro, la cura del clima interno, da rendere il più possibile sereno e collaborativo, privo di conflitti e rispettoso delle individualità di ciascuno.

Il comma 6, sull’equa ripartizione del carico di lavoro, non è stato modificato, mentre si registra un’ **integrazione** al **comma 7**, che riguarda la valutazione del personale, e che vede l’inserimento delle seguenti parole: “misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo”.

I commi 8 e 9, sulle azioni da porre in atto in caso si venga a conoscenza di un illecito, e sulla promozione di una corretta comunicazione e informazione, non sono stati oggetto di modifica.

Nemmeno l’art. 14, su contratti ed altri atti negoziali, è stato oggetto di modifica. L’art.15, **Vigilanza, monitoraggio ed attività formative**, articolato in 7 commi, è oggetto della quinta innovazione, introdotta dal D.P.R. 81/2023, art.1, comma1, lettera d). Infatti, se i primi 5 commi non prevedono modifiche, viene inserito *ex novo* il **comma 5-bis**: “Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a finzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità”.


Questo punto riguarda l’ambito delle attività formative rivolte al personale delle pubbliche amministrazioni in materia di trasparenza ed integrità, che devono includere cicli formativi sull’etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi in snodi di carriera quali assunzione, passaggio a ruoli superiori, o trasferimento ad altra amministrazione. Da ciò deriva che tali obblighi formativi non ricadrebbero strettamente tra le attività di formazione da organizzare in capo ai singoli Dirigenti Scolastici.

L’art. 16, *responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice*, non prevede innovazioni.

L’art.17, in due commi, vede l’inserimento del comma 2-bis, ovvero la già citata clausola di invarianza finanziaria: “Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica”.

Si ricorda, per concludere, che il Nuovo codice di comportamento deve essere oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore, e di massima diffusione presso i dipendenti della struttura amministrativa di appartenenza.





## Le competenze per l'Europa del XXI secolo: la scuola italiana è pronta?

---

ATTUALMENTE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO IL TERMINE "COMPETENZA/E" VIENE UTILIZZATO ORMAI DI CONTINUO, ANCHE SE NON SEMPRE A RAGION VEDUTA, SPESSO IN MANIERA POCO RIFLESSIVA E AVVEDUTA. IL NUOVO A.S PUÒ RAPPRESENTARE L'OCCASIONE PER RIMETTERE IL PERCORSO DELLE COMPETENZE SUI GIUSTI BINARI.

---

**L**e competenze giovanili sono ormai da tempo al centro dell'interesse globale tant'è che nel 2014 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che il giorno 15 luglio venisse celebrata annualmente la Giornata Mondiale dedicata alle competenze giovanili. È, infatti, un dato incontrovertibile quanto la società contemporanea sia pervasa da continue e spesso radicali trasformazioni cui bisogna far fronte con senso di responsabilità, autonomia, creatività, autodefinizione, tuttavia, per evidenziare in modo ancora più incisivo quanto il discorso sulle competenze risulti determinante per lo sviluppo socio-economico-culturale del nostro continente, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione europea 2023 e in base alla proposta adottata dalla Commissione UE, ha proclamato il 2023 "Anno europeo delle competenze" con l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente i cittadini europei, incoraggiare il dibattito e il dialogo a livello europeo e nazionale: "l'Europa ha bisogno di tutti, dal personale non qualificato ai laureati!". Nel suo discorso la Presidente von der Leyen ha evidenziato la necessità di "investire molto di più nella formazione e nello sviluppo delle competenze", con l'intento di conciliare le esigenze espresse dalle imprese "con gli obiettivi e le aspirazioni di chi cerca un lavoro" e di accelerare il processo di riconoscimento

*La Commissione UE, ha proclamato il 2023 "Anno europeo delle competenze" per evidenziare quanto il discorso sulle competenze risulti determinante per lo sviluppo socio-economico- culturale del nostro continente.*

*Conciliare le esigenze espresse dalle imprese con gli obiettivi e le aspirazioni di chi cerca un lavoro.*

*Accelerare il processo di riconoscimento delle qualifiche in Europa di chi proviene da paesi terzi.*

*Il termine “competenza” è ampiamente utilizzato in vari settori, ma è soprattutto utilizzato in ambito scolastico come criterio innovatore di fondamentale importanza per il XXI secolo.*

*L'aspetto più dirompente introdotto dall'approccio per competenze riguarda lo svincolamento della nozione di apprendimento dall'acquisizione di conoscenze legate alla memorizzazione.*

delle qualifiche in Europa di chi proviene da paesi terzi e “*ha delle capacità e vuole mettersi in gioco*”. Su questi presupposti è stato proposto che “*il 2023 diventi l'Anno europeo delle competenze*”.

Del resto, l'Anno europeo dei giovani 2022 ha evidenziato l'importanza delle competenze, affinché i giovani possano trovare impieghi di buona qualità, ampliando le opportunità di occupazione nel contesto di passaggio ad un'economia moderna, basata prioritariamente sulla transizione verde, secondo quanto tracciato nel 2019 dalla Commissione nella comunicazione relativa al “*Green Deal europeo*”, per raggiungere la neutralità climatica nell'Unione europea entro il 2050. Alla transizione verde si affianca anche quella digitale, dal momento che le tecnologie digitali hanno un profondo impatto sul modo di vivere e soprattutto di fare impresa. Sulla base di questi scenari e della drammatica situazione di conflitto in Ucraina che ha preso avvio il processo decisionale per il nuovo anno europeo.

È di tutta evidenza che attualmente nelle scuole di ogni ordine e grado il termine ‘competenza/e’ viene utilizzato ormai di continuo, anche se non sempre a ragion veduta, spesso in maniera poco riflessiva e avveduta; perciò, l'anno scolastico appena iniziato può rappresentare l'occasione per rimettere il percorso delle competenze sui giusti binari.

## **LE COMPETENZE: UNA CONCRETA RIVOLUZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO**

Il termine “competenza” è diventato da alcuni anni una parola ricorrente ed è ampiamente utilizzato in vari settori, ma è soprattutto utilizzato in ambito scolastico come criterio innovatore; tuttavia, nel tempo si è sviluppato intorno ad esso un proliferare di significati, di attribuzioni, di visioni ed anche di fraintendimenti da rendere la questione molto complessa e ‘vischiosa’. È innegabile che la questione della competenza (o delle competenze) scuote dalle fondamenta il sistema scolastico perché è di fondamentale importanza per il XXI secolo e, proprio per questo motivo, per evitare ambiguità e/o errori di interpretazione e di utilizzo essa va definita sulla base dei tre temi generali che disegnano i confini e gli ambiti di validità delle diverse accezioni di competenza:

1. gli sviluppi della ricerca sull'apprendimento che fanno da presupposto all'attenzione per gli aspetti relativi alla competenza;
2. gli studi condotti nel mondo del lavoro che hanno focalizzato il tema della competenza;
3. le accezioni che il tema della competenza è venuto assumendo negli ultimi anni in seguito a ricerche psicologiche ad orientamento cognitivista e socioculturale e alle implicazioni educative che ne discendono.


L'aspetto, ad avviso di chi scrive, più dirompente introdotto dall'approccio per competenze riguarda lo svincolamento della nozione di apprendimento dall'acquisizione di conoscenze legate alla memorizzazione, evolutosi grazie agli studi di stampo cognitivo per i quali i contesti di esecuzione sono determinanti per l'apprendimento: in altre parole, per gli esseri umani quando prendono parte ad attività di diverso tipo si innesca un processo di apprendimento. Il cambio di prospettiva è rivoluzionario perché apprendere, in questa prospettiva, si configura come esito di attività anziché come esito di procedimento mnemonico. L'individuo diventa, dunque, soggetto pienamente attivo del proprio apprendimento, della propria crescita come persona grazie alla messa in campo dei cinque sensi, e ciò avviene in maniera sociale, partecipata e non solo mediante la fruizione passiva, lo studio solitario e la ripetizione meccanica. Viene inoltre riconosciuto il fatto che viene meno il bisogno di “motivare” qualcuno a fare qualcosa perché è l'individuo medesimo che dà valore alla sua azione

riconoscendo senso a quello che fa. Quest'ultimo aspetto interessa particolarmente la scuola che, quotidianamente, si confronta con i problemi derivanti dalla mancanza di motivazione da parte degli studenti, a qualsiasi età, che non riconoscono – o non riescono a riconoscere – il senso delle attività proposte.

## LE COMPETENZE A SCUOLA

La scuola italiana, pur se con i tempi 'lunghi' che la contraddistinguono, ha colto questo cambiamento radicale cercando di adeguarsi, perciò, "programmare per competenze" è diventato ricorrente nel lessico didattico anche se, talvolta, proprio questa diffusione ha provocato qualche equivoco. L'attenzione alle competenze va ricondotta anche ai cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro che hanno richiesto – e che chiedono sempre più - nuovi contenuti di conoscenza nelle professioni e soprattutto hanno richiesto di adeguare le competenze secondo le esigenze del mondo produttivo. Non è un caso che in Europa, in stretta correlazione con gli scenari della contemporaneità, sia stata coniata l'espressione "società della conoscenza" come caratteristica fondamentale per la nostra società, sottolineando in tal modo la necessità che il singolo individuo sappia 'maneggiare' la sovrabbondanza delle informazioni, orientandosi e continuando ad imparare da solo.

Lo sviluppo delle competenze rappresenta il modo con cui la scuola risponde al bisogno di formare individui in grado di sapersi adeguare anche di fronte a scenari lavorativi inconsueti, innovativi e in fase di definizione. In tale prospettiva le caratteristiche fondamentali della competenza dovrebbero fondarsi su quattro aspetti: l'*organizzazione*, l'*articolazione*, la *contestualizzazione* e la *flessibilità* delle conoscenze.



Questi quattro caratteri fondanti sono abilità che condividono il comune obiettivo di indurre alla maggiore 'mobilitazione' possibile delle conoscenze possedute per far fronte al compito. Altrettanto importante è l'attenzione agli aspetti che hanno a che fare con le condizioni in cui si realizza l'apprendimento, soprattutto in riferimento all'atteggiamento pienamente consapevole e di flessibilità di uso, entrambi presupposti di un autentico sviluppo. In definitiva, i quattro caratteri fondanti concorrono a delineare un modo di agire in cui il presupposto è la piena consapevolezza e la piena comprensione di quello che si sta facendo, la possibilità di saper scegliere fra alternative, per essere responsabili della scelta operata; in altri termini, una competenza si basa sulla piena partecipazione e sulla libertà di azione, secondo il modo che 'l'agente' ritiene più opportuno dover realizzare nelle diverse circostanze.

'Insegnare per competenze' quindi significa riconoscere queste dimensioni come caratteristiche che dovrebbero ispirare le attività curricolari, anche se uno dei problemi principali del progettare attività didattiche volte alle competenze resta quello di identificare criteri non banali né eccessivamente generali a cui ispirarsi e nello stesso tempo mantenere chiaro il senso della diversità delle

*L'individuo diventa soggetto pienamente attivo del proprio apprendimento.*

*Viene meno il bisogno di "motivare" qualcuno a fare qualcosa, perché è l'individuo medesimo che dà valore alla sua azione riconoscendo senso a quello che fa.*

*La scuola italiana ha colto questo cambiamento radicale cercando di adeguarsi, perciò, "programmare per competenze" è diventato ricorrente nel lessico didattico.*

*Una competenza si basa sulla partecipazione e libertà di azione, secondo il modo che 'l'agente' ritiene più opportuno dover realizzare nelle diverse circostanze.*

*La competenza va configurata come un complesso di conoscenze, procedure e abilità differenziate su piani diversi, in modo da agevolare le singole azioni produttive.*

*L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un aspetto decisivo per la crescita delle competenze individuali strettamente connesso all'economia.*

*Gli Stati membri della UE hanno approvato gli obiettivi sociali per il 2030, in base ai quali almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione, per raggiungere un tasso di occupazione di almeno 78%.*

attività educative svolte a scuola, rispetto a quelle che si conducono in altri ambienti. La competenza va dunque configurata come un *complesso di conoscenze, procedure e abilità* differenziate su piani diversi: gli aspetti relazionali, ad esempio, non sono genericamente intesi come le capacità di lavorare in gruppo, ma come competenze finalizzate ad accrescere e migliorare i flussi comunicativi in modo da agevolare in tal senso le singole azioni produttive.

## **ANNO EUROPEO DELLE COMPETENZE: MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E AZIONI**

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un aspetto decisivo per la crescita delle competenze individuali strettamente connesso all'economia; perciò, gli Stati membri della UE hanno approvato gli obiettivi sociali per il 2030, in base ai quali almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione, contribuendo in tal modo a raggiungere entro il 2030 l'obiettivo di un tasso di occupazione di almeno il 78%.

In base alla 'Bussola per il digitale 2030', entro tale anno nell'UE almeno l'80% degli adulti dovrebbe possedere, infatti, per lo meno le competenze digitali di base e dovrebbero essere impiegati 20 milioni di specialisti delle TIC, mentre un numero maggiore di donne dovrebbe essere incoraggiato a svolgere tali attività professionali.

Obiettivi senza dubbio molto ambiziosi per le nazioni che sostengono la 'Busola' che di seguito proviamo a riassumere:

- promozione di maggiori investimenti, di maggiore efficacia e inclusività nella formazione e nel miglioramento del livello delle competenze per implementare il potenziale della forza lavoro europea e per sostenere la persona nell'eventuale cambio di lavoro;
- garanzia che le competenze siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, anche cooperando con le parti sociali e le imprese;
- abbinamento delle aspirazioni e delle competenze delle persone alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, in particolare per la transizione verde, per la transizione digitale e per la ripresa economica, soprattutto per le donne e per i giovani che non hanno ancora un lavoro e che non seguono un percorso scolastico o formativo;
- attrattività di persone provenienti da paesi terzi con le competenze necessarie alla UE, anche rafforzando le opportunità di apprendimento e la mobilità e agevolando il riconoscimento delle qualifiche.

Per raggiungere questi obiettivi la Commissione si è impegnata a promuovere iniziative per migliorare il livello delle competenze e di riqualificazione, campagne di sensibilizzazione sul miglioramento delle competenze, attività di analisi del fabbisogno di competenze, azioni per favorire un più agevole riconoscimento delle qualifiche, comprese quelle rilasciate al di fuori della UE. È altresì importante sottolineare che per garantire il coordinamento delle attività a livello nazionale, sarà nominato un coordinatore nazionale per l'Anno europeo delle competenze: questa figura di raccordo consentirà di poter procedere in modo coerente e – auspicabilmente – uniforme nella nazione di riferimento e di avviare un processo di costante confronto tra le nazioni in modo da armonizzare gli interventi e di poter avere in ogni momento 'il polso della situazione'. Come già ricordato, siamo di fronte ad obiettivi davvero sfidanti, ma di importanza cruciale per la crescita e lo sviluppo delle nazioni della UE, obiettivi che richiedono un impegno economico poderoso per sostenere lo sviluppo delle competenze:

- Fondo sociale europeo Plus (FSE+) con un bilancio di oltre 99 miliardi di euro per il periodo 2021-2027;



- Dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR): nei piani nazionali approvati finora dalla Commissione e dal Consiglio, circa il 20% della spesa sociale è dedicato a “occupazione e competenze”;
- Programma ‘Digital Europe’ con un budget di 580 milioni di euro per lo sviluppo di competenze digitali avanzate e per lo sviluppo di esperti digitali qualificati;
- Programma ‘Horizon Europe’ per sostenere le competenze dei ricercatori, degli imprenditori e degli innovatori;

Erasmus+ (26,2 miliardi di euro) sostiene tra l’altro lo sviluppo, sul piano personale e professionale, di studenti, corpo docente e istituti di istruzione e formazione professionale attraverso il finanziamento di attività di mobilità e partenariati per la cooperazione in tutta Europa.

La visione culturale e ‘politica’ sulla quale si basa la matrice delle competenze è quindi riconosciuta come prioritaria tant’è che, come si è visto, essa è sostenuta ampiamente – dalla fine del XX secolo - da finanziamenti, anche molto diversificati, ma di cui la scuola italiana gode ormai a livello nazionale.

*La ‘Bussola per il digitale 2030’, prevede che entro tale anno nell’UE almeno l’80% degli adulti dovrebbe possedere le competenze digitali di base e dovrebbero essere impiegati 20 milioni di specialisti delle TIC.*

**Visione culturale**

**Finanziamenti**

**Raggiungimento obiettivi**

## CONCLUSIONI

Dunque, è dalle competenze che nascono le risorse per far fronte alle domande e ai bisogni delle società: i motori dello sviluppo umano sono da sempre l’educazione, la scienza e la tecnologia e il metodo di lavoro. L’anno europeo dedicato alle competenze può senza dubbio aiutare l’avvio di una pluralità di progetti e di percorsi formativi che dai bisogni acquisiscano significato, nei bisogni trovino i temi per la ricerca e nella riduzione dei bisogni la verifica del lavoro svolto. Anche se con differenze, ogni territorio europeo vive il danno dei tanti giovani espulsi dalla formazione scolastica e dei tanti adulti, ritenuti non occupabili, esclusi dall’opportunità di contribuire alla propria realizzazione professionale e alla riduzione delle disuguaglianze. Occorre ricucire il tessuto sociale strappato in più punti, comprendendo che la cultura non è un privilegio, ma una risorsa, e che produrre scarti non è solo una violenza nei confronti degli esclusi, ma è un danno per tutti ed è un danno i cui effetti dannosi si protraggono nel tempo. Inoltre, l’esclusione dall’opportunità di acquisire o aggiornare competenze adeguate alle necessità produttive e sociali ha introdotto in tante persone vissuti di inadeguatezza, creando quindi marginalità, malessere personale e sociale, instabilità sociale. È con la cultura, l’istruzione, l’educazione che si cresce come soggetti e come società, come nazione e come continente, e occorre quindi lavorare alla costruzione delle condizioni che consentano a tutti di acquisire gli strumenti culturali in uso nella società. La cultura delle competenze come patrimonio comune per tutti, curata fin dall’infanzia, con la consapevolezza che attraverso di essa passano anche la crescita, il benessere e lo sviluppo socioeconomico, può diventare il nuovo faro che promuove la responsabilità sociale e individuale, a partire dalle scuole, a livello europeo.


*Dalle competenze nascono le risorse per far fronte alle domande e ai bisogni delle società.*

*L’anno europeo dedicato alle competenze può senza dubbio aiutare l’avvio di una pluralità di progetti e di percorsi formativi.*

# sicurezza LAVORO

ProntoScuola

D.Lgs.81/08



SOFTWARE



FORMAZIONE  
ONLINE



FORMAZIONE  
IN AULA



Scopri di più sull'applicativo e  
sui corsi di formazione visitando  
[www.prontoscuola.com](http://www.prontoscuola.com)



# L'istituto giuridico della prescrizione

---

**PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN DEBITO PRESCRITTO È ILLEGITTIMO E COSTITUISCE UN'IPOTESI DI DANNO ERARIALE**

---

**L**e pubbliche amministrazioni, ivi incluse le Istituzioni scolastiche statali, possono trovarsi nella situazione di essere debentrici di somme verso soggetti terzi che, per varie ragioni non abbiano attivato per tempo il loro diritto di credito, caduto così in prescrizione.

Il fondamento giuridico del debito può essere della più varia origine e, segnatamente allo scopo del presente contributo, non assume particolare rilevanza, poiché l'intento prefisso è di verificare la situazione in cui emerge che il debito è prescritto e, malgrado ciò, sopraggiunge l'evenienza di decidere se procedere al pagamento. In particolare, la questione attiene alla legittimità o meno di un pagamento egualmente disposto dalla pubblica amministrazione per adempiere un debito prescritto.

In proposito, si sottolinea sin d'ora la diversa posizione giuridica in cui, nella situazione descritta, possono trovarsi un debitore soggetto privato e una pubblica amministrazione debitrice.

Per un soggetto privato un siffatto pagamento costituisce espressione di una facoltà, insindacabile sotto il profilo della legittimità, trattandosi peraltro di fattispecie espressamente contemplata dall'art. 2397 del codice civile. Al riguardo, va ricordato che la prescrizione è un istituto giuridico che trova il suo fondamento nella finalità di liberare il debitore dall'eseguire un'obbligazione della quale, invece, il creditore appare disinteressato, non essendosi curato di chiederne l'adempimento. Tuttavia, non può sempre essere escluso un interesse, per lo più morale, del debitore che legittimamente opta per la rinuncia a

*La prescrizione è un istituto giuridico che trova il suo fondamento nel liberare il debitore dall'eseguire un'obbligazione della quale il creditore appare disinteressato, non richiedendo l'adempimento.*

*Non può essere escluso un interesse del debitore che legittimamente opta per la rinuncia a volersi avvalere dell'eccezione di prescrizione.*

*Per esercitare validamente la rinuncia alla prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 2397 c.c., occorre essenzialmente che la stessa si sia già compiuta e che chi la eserciti ne abbia la capacità giuridica.*

*La rinuncia della prescrizione è un negozio unilaterale, dipendendo esclusivamente dalla volontà di chi lo compie, non recettizio, quindi senza bisogno di accettazione del creditore beneficiario (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13870 del 15 giugno 2009).*

volersi avvalere dell'eccezione di prescrizione. Deve trattarsi, naturalmente, di una volontà esercitata nel rispetto di determinati presupposti, cosicché, in breve, per esercitare validamente la rinuncia alla prescrizione ai sensi del secondo comma del richiamato art. 2397 c.c., occorre essenzialmente che la stessa si sia già compiuta – non ha alcun valore una rinuncia espressa in un momento antecedente – e che chi la eserciti ne abbia la capacità giuridica.

Da evidenziare che la rinuncia della prescrizione è un negozio unilaterale, dipendendo esclusivamente dalla volontà di chi lo compie, non recettizio, quindi senza bisogno di accettazione, operando indipendentemente anche dalla stessa conoscenza del creditore beneficiario che non può impedire gli effetti della rinuncia. Inoltre, per esprimere la volontà di rinunciare alla prescrizione non è richiesta l'osservanza di forme particolari, potendo essere anche tacita o implicita, risultando semplicemente da un fatto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione stessa. In sostanza, sia ha rinuncia tacita alla prescrizione allorché dal comportamento del debitore emerga la sua indubitabile volontà di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21248 del 29 novembre 2012, e sentenza n. 14909 del 22 ottobre 2002).

In buona sostanza, la rinuncia alla prescrizione è un negozio unilaterale non recettizio, la cui validità ed efficacia prescindono dalla conoscenza che ne abbia l'interessato, essendo necessario soltanto che la volontà del rinunciante risulti in modo inequivocabile (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13870 del 15 giugno 2009).

Quanto sopra è in evidente coerenza con l'art. 2398 c.c. che prevede l'impossibilità per il giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta, proprio in quanto si tratta di una facoltà rimessa alla volontà del debitore.

Appaiono abbastanza intuitivi, poi, gli effetti scaturenti da un atto di rinuncia. Per chi ha rinunciato, la prescrizione si considera come mai verificatasi, essendosi ripristinata la precedente situazione di debito-credito. Tuttavia, gli effetti della rinuncia sono circoscritti alla persona che l'ha esercitata e al soggetto che ne trae vantaggio; di conseguenza, nell'ipotesi la rinuncia sia fatta da uno solo dei debitori in solido, non esplica effetto riguardo agli altri condebitori.

Invece, la situazione per una pubblica amministrazione è del tutto differente, in quanto, come esposto più avanti, non si ritiene ammissibile per la stessa, da un punto di vista della legittimità, la possibilità di rinunciare alla prescrizione. Infatti, il profilo della buona amministrazione porta a ritenere un simile pagamento difficilmente configurabile come regolare.

#### ASPETTI GIURIDICI

L'affermazione poc'anzi esposta sulla illegittimità di un pagamento di un debito prescritto da parte di una pubblica amministrazione impone, necessariamente, qualche approfondimento, per meglio cogliere i principi giuridici che giustificano una posizione diametralmente opposta a quella in cui si può trovare il debitore privato.

Le ragioni alla base dell'irrinunciabilità della prescrizione da parte di una pubblica amministrazione sono essenzialmente due.

La prima si fonda sul fatto che i principi di contabilità pubblica non attribuiscono, di fatto, all'amministrazione il potere riconosciuto dall'art. 2397 c.c. di disporre la rinuncia alla prescrizione, poiché quest'ultima disposizione presuppone la piena disponibilità del relativo diritto. Nello specifico, il comma primo dell'art. 2397 c.c. statuisce che *“Non può rinunciare alla prescrizione chi non*



*può disporre validamente del diritto*”, con ciò impedendo in concreto alle pubbliche amministrazioni di rinunciare alla prescrizione, proprio perché le stesse non hanno una simile disponibilità (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza n. 10 del 27 giugno 1996). Il pagamento del debito prescritto, invero, appare potersi ricondurre solamente a una posizione giuridica in cui sussista una libera disponibilità dei propri interessi, tipica del soggetto privato, ma non di una pubblica amministrazione che, come noto, deve improntare la propria azione ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Basilicata, deliberazione n. 3/2005 del 28 luglio 2005). In particolare, l’eventuale volontà di procedere egualmente al pagamento di un debito prescritto appare lesiva del principio di imparzialità, mentre è del tutto pacifico che ogni pubblica amministrazione è vincolata alle norme pubblicistiche che ne disciplinano l’operato e le finalità.

Sono, dunque, i principi di contabilità pubblica che privano la pubblica amministrazione del potere di disporre in merito alla rinuncia della prescrizione, in quanto, a norma dell’art. 2937, primo comma, c. c., tale potere abdicativo presuppone la piena disponibilità del diritto (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 2/2006 del 7 febbraio 2006).

Efficacemente, è stato osservato che *“In sostanza, la citata norma, applicabile a posizioni privatistiche di libera disponibilità dei propri interessi, non attribuisce analogicamente detto potere alle pubbliche amministrazioni, rispetto alle quali l’interesse pubblico alla tutela più efficace ed economica delle situazioni di vantaggio esistenti in capo ad esse esclude che gli amministratori possano esercitare poteri dispositivi come quello consistente nella rinuncia alla prescrizione di debiti verso terzi.”* (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Valle d’Aosta, deliberazione n. 19/2013 del 12 novembre 2013).

Peraltro, un addentellato normativo a sostegno della irrinunciabilità della prescrizione, sebbene riferito allo specifico tema del pagamento degli emolumenti stipendiali, è rinvenibile nell’art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 – tuttora vigente – secondo cui *“Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, l’Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.”* E proprio con un richiamo alla predetta disposizione, è stato sottolineato che la stessa *“impone all’amministrazione di recuperare i pagamenti di somme prescritte corrisposte al pubblico dipendente, escludendo in tal modo la possibilità di una rinuncia anche tacita alla prescrizione. Di qui la conseguenza, ripetutamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa, per cui l’atto di riconoscimento dei relativi crediti ad opera dell’amministrazione, intervenuto successivamente alla scadenza del termine di prescrizione quinquennale, non integra un atto di rinuncia a quest’ultima, bensì, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 r.d.l. n. 295/1939 cit. e dall’art. 2937, comma 1, cod. civ., un atto negoziale nullo (v., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2003, n. 1788); con l’ulteriore precisazione che, in virtù delle citate disposizioni, oltre che dei principi in materia di contabilità pubblica, l’amministrazione, una volta maturata la prescrizione, ha l’obbligo, e non la facoltà, di farla valere (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 157).”* (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Valle d’Aosta, deliberazione n. 19/2013, citata).

*Per chi ha rinunciato, la prescrizione si considera come mai verificatasi, essendosi ripristinata la precedente situazione di debito-credito.*

*Non si ritiene ammissibile per la PA, da un punto di vista della legittimità, la possibilità di rinunciare alla prescrizione.*

*I principi di contabilità pubblica non attribuiscono alla PA il potere riconosciuto dall’art. 2397 c.c. di disporre la rinuncia alla prescrizione, in quanto non ha la piena disponibilità del relativo diritto.*

*L'irrinunciabilità della prescrizione nella PA discende anche dall'inapplicabilità dei principi civilistici, prevedendo, nel caso di una loro violazione, un'ipotesi di responsabilità amministrativa.*

*Il funzionario responsabile risulterebbe esposto a un'ipotesi di responsabilità erariale per danno, allorché non ottemperasse ai dettami delle disposizioni di contabilità.*

*La mancata eliminazione dalle scritture contabili di debiti prescritti è circostanza che non incide sulle posizioni giuridiche sostanziali né delle amministrazioni pubbliche, né dei terzi.*

La seconda ragione alla base dell'irrinunciabilità della prescrizione discende dall'inapplicabilità dei principi civilistici in una simile fattispecie, in considerazione del fatto che le disposizioni in materia di contabilità pubblica risultano dirette a disciplinare la gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, nel caso di una loro violazione, un'ipotesi di responsabilità amministrativa. Il funzionario responsabile, infatti, risulterebbe esposto, ricorrendone gli altri presupposti, a un'ipotesi di responsabilità erariale per danno, allorché non ottemperasse ai dettami delle disposizioni di contabilità.

A ben vedere, la normativa di contabilità pubblica si muove su un piano diverso rispetto a quella che attiene agli obblighi pecuniari nei riguardi dei soggetti creditori e nei cui confronti valgono le disposizioni di diritto civile. In effetti, affinché la pubblica amministrazione possa legittimamente procedere a un pagamento, occorre che sussistano gli elementi che determinano la certezza, la liquidità e l'esigibilità del debito, elementi insussistenti nel caso di un debito prescritto, atteso che in una siffatta situazione non è più riconoscibile un'obbligazione giuridicamente valida, avendo il creditore perso, in ragione del tempo trascorso, il pieno diritto di poterne ottenere l'adempimento.

#### LE SCRITTURE CONTABILI

Sebbene la situazione giuridica, nei termini generali esaminati, appaia abbastanza chiara, qualche interrogativo potrebbe ancora sorgere in considerazione di quanto risultante dalle scritture contabili. In concreto, si fa riferimento alla circostanza, tutt'altro che ipotetica, del mantenimento nelle scritture delle registrazioni inerenti al debito prescritto, il quale può risultare ancora annotato nell'ambito dei residui passivi – per le pubbliche amministrazioni in contabilità finanziaria – non avendo proceduto alla sua cancellazione.

Al riguardo, è da considerare, comunque, che la mancata eliminazione dalle scritture contabili di debiti prescritti è circostanza che non incide sulle posizioni giuridiche sostanziali né delle amministrazioni pubbliche, né dei terzi. Conseguentemente, anche la permanenza dell'iscrizione dei residui passivi nel rispettivo "conto" non ha effetti interruttivi della prescrizione. Ad onore del vero, vale anche il reciproco, atteso che la cancellazione o il mantenimento dei residui – siano essi attivi o passivi – nei bilanci pubblici hanno natura e funzione strettamente contabili, avendo la finalità di rappresentare in modo ordinato e completo la situazione finanziaria, fornendo un fondamentale elemento informativo sul quale le pubbliche amministrazioni fondano le previsioni e le valutazioni in ordine agli andamenti di entrata e di spesa e ai saldi di bilancio.

Pertanto, la cancellazione o il mantenimento in bilancio di residui passivi – ma lo stesso, come accennato, è valido per i residui attivi – costituisce un'evidenza interna, funzionale alla corretta gestione contabile ed è circostanza ininfluenza per quanto attiene alla sussistenza del rapporto giuridico relativo, non recando alcun danno né vantaggio al creditore dell'amministrazione. Infatti, quest'ultimo, anche nell'eventualità fosse avvenuta la cancellazione contabile di quanto dovutogli, non subisce alcun pregiudizio e può sempre avanzare la richiesta di pagamento del suo credito, provocandone la reinscrizione in bilancio. Va da sé che il credito potrà essere soddisfatto sempreché il relativo diritto sia stato fatto valere entro i termini di prescrizione., poiché *“una volta decorso il termine di prescrizione di un diritto di credito nei confronti di una pubblica amministrazione, a questa non è consentito di procedere all'adempimento, a prescindere dal mantenimento, nel bilancio dell'ente, del corrispondente residuo passivo.”* (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Valle d'Aosta, deliberazione n. 19/2013, citata).

Quanto sopra, ovviamente, non intende legittimare una prassi di mantenimento in bilancio di residui passivi senza limiti temporali, poiché in tal modo non sono rispettate basilari esigenze di trasparenza, anche gestionale, e si genera il rischio di compromettere il livello di attendibilità della contabilità finanziaria, incidendo così sugli elementi informativi sui quali gli organi preposti delle pubbliche amministrazioni interessate fondano le loro decisioni. Così, ad esempio, un consuntivo di un'istituzione scolastica statale con rilevanti e inattendibili volumi di residui attivi e passivi non può che condizionare negativamente le decisioni assunte dal Consiglio d'Istituto, influenzate dall'esistenza di elementi informativi non del tutto corretti o attendibili.

## LA RESPONSABILITÀ ERARIALE

In modo del tutto simmetrico all'esigenza di evitare l'estinzione dei diritti di credito per intervenuta prescrizione – trattandosi di un'indiscutibile fattispecie potenzialmente fonte di danno erariale – si pone la necessità di eccepire la prescrizione di debiti che gravano sul bilancio, sulla scorta della considerazione, *supra* diffusamente svolta, che la pubblica amministrazione non ha alcun potere dispositivo in proposito, essendo invece tenuta a eccepire sempre il compimento della prescrizione, prescindendo necessariamente da qualunque valutazione di ordine metagiuridico, etico o morale.

In altri termini, l'attività diretta a far rilevare la prescrizione di un proprio debito costituisce per la pubblica amministrazione un atto dovuto, ricavabile dai principi normativi applicabili alla stessa, per cui si tratta di un obbligo legale la cui violazione comporta un vizio di legittimità e determina una fattispecie dannosa per l'erario.

D'altro canto, per una pubblica amministrazione il pagamento di un debito prescritto corrisponde, in ultima analisi, a una spesa effettuata in assenza di causa giuridica, ovvero *sine titulo*, poiché si tratterebbe di un pagamento concernente un'obbligazione nulla, ai sensi dell'art. 1418, secondo comma, c.c., in quanto priva di causa, requisito essenziale prescritto dall'art. 1325, primo comma, n. 2), c.c., e, quindi, eseguito in violazione di legge.

La conseguenza del pagamento di un debito prescritto comporta che i responsabili possano essere chiamati a risponderne, sotto il profilo della responsabilità amministrativa, davanti alla Corte dei conti, trattandosi di una spesa giuridicamente non giustificata e foriera di danno erariale. Come appare evidente, il danno è individuabile nella indebita sottrazione di risorse causata dal pagamento del debito prescritto, le quali, invece, avrebbero potuto essere destinate, in modo legittimo, a soddisfare altre esigenze più aderenti all'interesse pubblico perseguito.

È appena il caso di ricordare che, comunque, l'ipotesi di danno si potrà effettivamente concretizzare in una condanna soltanto nel caso in cui sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge che, solo per memoria, si elencano di seguito: a) la condotta, anche omissiva; b) l'elemento psicologico, costituito dal dolo o dalla colpa grave; c) il danno; d) il nesso causale tra condotta e danno.

Di seguito alcuni assunti e pronunciamenti della giurisprudenza contabile sul tema in argomento.

È stata ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa nel caso di liquidazione di una spesa senza avvalersi della intervenuta prescrizione del debito, risolvendosi la mancata opposizione della prescrizione in una mera liberalità, non consentita nell'ambito pubblicistico (Corte dei conti, Sez. II centr., sentenza n. 154/A del 19 maggio 1999).

*L'attività diretta a far rilevare la prescrizione di un proprio debito costituisce per la PA un obbligo legale la cui violazione comporta un vizio di legittimità e determina una fattispecie dannosa per l'erario.*

*Per una PA il pagamento di un debito prescritto corrisponde a una spesa effettuata in assenza di causa giuridica, ovvero sine titulo, eseguito in violazione di legge.*

*Il pagamento di un debito prescritto comporta che i responsabili possano essere chiamati a risponderne, sotto il profilo della responsabilità amministrativa, davanti alla Corte dei conti, trattandosi di una spesa giuridicamente non giustificata e foriera di danno erariale.*

*È stata ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa nel caso di liquidazione di una spesa senza avvalersi della intervenuta prescrizione del debito, (Corte dei conti, Sez. II centr., sentenza n. 154/A del 19 maggio 1999).*

*Per la giurisprudenza contabile è fonte di responsabilità il pagamento dei debiti prescritti, (Corte dei Conti, Sez. II centr., sentenza n. 177 del 27 maggio 2004).*

È stato osservato, poi, che la prescrizione è istituto di diritto sostanziale, che può essere eccepita anche fuori del processo, atteso che per la giurisprudenza contabile è fonte di responsabilità il pagamento dei debiti prescritti, fondata sulla considerazione che l'erogazione della spesa pubblica deve trovare causa giustificativa soltanto su impegni giuridicamente vitali e non su obbligazioni naturali, tra le quali, appunto, vanno inquadrati i debiti prescritti (Corte dei Conti, Sez. II centr., sentenza n. 177 del 27 maggio 2004).

Ciò nondimeno, è stato puntualizzato che *"Il pagamento del debito prescritto, dunque, sia pure con la precisazione dubitativa sopra accennata, equivale a danno erariale e il peso da attribuire alle ragioni per cui lo stesso fu disposto, e, più in generale, alla situazione specifica sottesa alla decisione di soddisfare un debitore non più grado di far valere in giudizio le proprie ragioni, potranno essere recuperate solo sotto altri versanti, quali quelli connessi all'elemento psicologico e all'utilizzo del potere riduttivo."* (Corte dei Conti, Sez. reg. Siciliana, sentenza n. 919 del 18 dicembre 2019). Ne consegue che, indirettamente, sembra essere stata ammessa una sorta di "attenuante", legata alla valutazione della situazione concreta che ha condotto a soddisfare il debito prescritto, con l'effetto, ferma restando la sussistenza del danno, di consentire l'applicazione del potere riduttivo da parte del giudice contabile.

#### BREVI NOTAZIONI CONCLUSIVE

In conclusione, la pubblica amministrazione, nell'eventualità in cui abbia un debito prescritto non ha la facoltà di decidere egualmente di soddisfarlo, rinunciando alla prescrizione secondo quanto previsto dall'art. 2937 c.c.

Infatti, essendo soggetta alla normativa pubblicistica e dovendo orientare il proprio comportamento ai principi di buon andamento e imparzialità ha l'obbligo di sollevare l'eccezione di prescrizione. In difetto, ricorrendo gli altri presupposti previsti dalla legge, il responsabile sarà passibile di essere citato avanti alla magistratura contabile per rispondere di un'ipotesi di danno erariale, benché, in presenza di circostanze ritenute apprezzabili, il giudice potrà ridurre la misura della condanna.



Cerchi l'**INFORMAZIONE**  
e tutte le **NEWS**  
dal mondo scolastico?  
Cerchi un servizio di  
**ASSISTENZA**  
completo ed efficace?

**ABBONATI a:**

Rassegna dell'Autonomia  
**Scolastica**  
**Ras**



# Scadenzario settembre

a cura di **Anna Rita Auriemma**

SCADENZA	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	NOTE
1/9	Dal 1 SETTEMBRE 2023 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di AGOSTO 2023	Nota MIM prot. n. 176 del 22/1/2010
	Inizio anno scolastico – adempimenti vari connessi all’inizio dell’anno scolastico	
	Recupero apprendimenti	
N/D	Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di AGOSTO 2023	Attraverso Sistema Integrato Sidi e Noipa
8/9	Scadenza termine presentazione istanze - Reclutamento e servizio del personale Ex-LSU Bando di concorso per il personale Ex-LSUNota Mim DGPER	Nota Prot. n. 1391
10/9	Termine per pagamento spese postali mese di AGOSTO 2023	
15/9	Invio flussi finanziari monitoraggio mese di agosto 2023	
	Certificazione dei debiti scaduti MESE DI AGOSTO 2023	
16/9	Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
	Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
	Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli emolumenti pagati nel mese di AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
	Versamento IVA mese di AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
	Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
	Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese AGOSTO 2023	Mod. F24 EP
20/9	Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell’impiego	

Versamento a mezzo F24 EP;

- IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
- RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
- Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l’indicazione del cod. della Regione;
- Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l’indicazione del cod. del Comune;
- Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
- Inpdap per TFR codice P708;
- Inpdap per fondo credito codice P909;
- IRAP con codice 380 E più l’indicazione del cod. della Regione.


# Scadenzario ottobre

a cura di **Anna Rita Auriemma**

SCADENZA	DESCRIZIONE ADEMPIMENTO	NOTE
1/10	Dal 1 OTTOBRE 2023 Rilevazione Assenze Personale Scolastico T.I. e T.D mese di SETTEMBRE 2023	Nota Miur prot. n. 176 del 22/1/2010
N/D	Pagamento emolumenti personale a tempo determinato (supplenze brevi) mese di SETTEMBRE 2023	Attraverso SISTEMA INTEGRATO SIDI E NOIPA
10/10	Termine per pagamento spese postali mese di SETTEMBRE 2023	
15/10	Invio flussi finanziari monitoraggio mese di settembre 2023	
	Certificazione dei debiti scaduti MESE DI SETTEMBRE 2023	
16/10	Denuncia INPS - Le scuole devono presentare all'Inps la denuncia telematica del modello DM10/2 . Il saldo del DM10 va versato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso. Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento si effettua nel giorno non festivo immediatamente successivo.	
	Pagamento ritenute IRAP su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
	Versamento contributi INPDAP a carico Stato e del Fondo Credito su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
17/10	Versamento ritenute IRPEF e addizionali collegate (Comunale e Regionale) su tutti gli emolumenti pagati nel mese di SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
	Versamento IVA mese di SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
	Versamento INPS su qualsiasi emolumento pagato nel mese di SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
	Versamento ritenute operate per TFR su emolumenti mese SETTEMBRE 2023	Mod. F24 EP
20/10	Termine di comunicazione obbligatorie al Centro dell'impiego	
31/10	Ultimo giorno utile per l'elezione dei rappresentanti dei genitori ed alunni negli organi collegiali di durata annuale	

Versamento a mezzo F24 EP;

- IRPEF emolumenti e redditi assimilati con cod. 100E;
- RITENUTA ALLA FONTE Esperti Esterni con cod. 104E;
- Acconto Addizionale Regionale con cod. 381E più l'indicazione del cod. della Regione;
- Acconto Addizionale Comunale con cod. 385E più l'indicazione del cod. del Comune;
- Inpdap A CARICO STATO e dip. Codice P101;
- Inpdap per TFR codice P708;
- Inpdap per fondo credito codice P909;
- IRAP con codice 380 E più l'indicazione del cod. della Regione.



# AGGIORNAMENTO AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

a cura di **Claudia Odoardi**

**I**l D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 pubblicato in G.U. n. 150/2023 ha modificato il D.P.R. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165”. Le novità dell’aggiornamento riguardano aspetti legati alla digitalizzazione e all’evoluzione dei social media ed è il frutto dell’applicazione delle norme sul PNRR D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l’articolo 4, che ha disciplinato l’introduzione, nell’ambito del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media.

In particolare sono stati introdotti gli articoli *11-bis* e *11-ter* in merito rispettivamente all’utilizzo nelle pubbliche amministrazioni delle tecnologie informatiche e all’uso dei mezzi di informazione e dei social media.

Nell’art. *11-bis* sono prese in considerazione le regole di sicurezza e di protezione dei sistemi informatici per cui l’amministrazione, attraverso i propri “responsabili di struttura”, ha la facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura utile a garantirli. La disposizione contiene una locuzione forse imprecisa: “facoltà”. Nella sostanza la P.A. ha l’obbligo di effettuare i controlli e di realizzare un sistema di sicurezza dei sistemi informatici e della circolazione delle informazioni e dei dati

personali in possesso per esigenze istituzionali. Prima tra tutte il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR) impone obblighi precisi in ossequio al principio di responsabilizzazione del Titolare P.A.. L'individuazione dei "responsabili delle strutture" quali soggetti cui attribuire i compiti di controllo della sicurezza potrebbe far pensare che tali responsabili possano coincidere con i "designati per specifici compiti e funzioni" ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy D.lgs. n. 196/2003. Le modalità per svolgere gli accertamenti sono però definite tramite Linee Guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rinviando così ad un organo tecnico modalità che possono incidere sull'attività lavorativa del dipendente pubblico cioè ad una fonte legislativa non primaria senza tenere conto di quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Si prevede, inoltre, che l'Agid acquisisca il parere del Garante della privacy, il quale dovrà elaborare una valutazione sulle regole tecniche temperando le esigenze di liceità giuridica e di tutela della riservatezza. Tuttavia le P.A. devono da subito controllare e garantire la sicurezza dei sistemi e delle informazioni, senza aspettare le linee guida Agid, sulla base della normativa vigente e, innanzi tutto, sulla base del GDPR del Codice della privacy e dei provvedimenti generali del Garante. Quando verranno adottate queste Linee guida le P.A. dovranno applicarle in aggiunta alle decisioni già adottate in materia di sicurezza.

L'art. 11-*bis* al comma 2 si occupa degli account istituzionali che si presuppongono appartenenti al dominio dell'amministrazione pubblica per cui l'uso è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili senza che si venga a compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. Vige, altresì, il divieto di utilizzare caselle di posta elettronica personale per le attività istituzionali, salvo casi di forza maggiore per impossibilità di accedere all'account istituzionale. Inoltre il dipendente è personalmente responsabile del contenuto dei messaggi che invia e per tale motivo ogni messaggio deve contenere l'identificativo del mittente e il recapito istituzionale. In deroga al divieto assoluto di utilizzo degli strumenti istituzionali per uso personale, al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle "incombenze personali" senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché tale attività sia contenuta in tempi ristretti e non sia di pregiudizio all'attività lavorativa. La locuzione incombenze personali riporta alla regola del "modico uso consentito" dei beni pubblici ed ora si allarga agli strumenti digitali della P.A. Sarà necessario tracciare un limite, anche se non facile, e definire cosa si debba comprendere nel concetto di "incombenze personali" che sicuramente contempla le esigenze connesse a obblighi giuridici, ma il concetto va esteso anche alle necessità della vita

quotidiana e alle relazioni interpersonali che siano familiari e significative. Sarà la prassi a definire meglio le azioni possibili per le c.d. incombenze personali con l'obiettivo di escludere attività ludiche o di svago.

Quanto al contenuto delle e-mail, l'ultimo comma (il 5) dell'articolo 11-*bis* statuisce che è vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

L'art. 11-*ter* si occupa dell'utilizzo dei social media e dei mezzi di informazione. In dettaglio, nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente deve usare ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. Anche quando esprime opinioni personali non impegnative per l'amministrazione di appartenenza, il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza e della pubblica amministrazione in generale. Il bilanciamento tra la libertà di espressione e i doveri del pubblico dipendente potrà essere verificato concretamente di volta in volta.

Di rilevante portata è la regola per cui non si avviano conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media aventi ad oggetto comunicazioni che riguardano, direttamente o indirettamente il servizio pubblico: al proposito, entrano in gioco non solo la riservatezza delle persone, ma anche la tutela del segreto d'ufficio.

Infine le amministrazioni possono dotarsi di una "social media policy" contenente regole di condotta da evitare perché possono danneggiare la reputazione dell'amministrazione. Tali regole, stabilite per ogni tipo di piattaforma digitale, sono calibrate in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente per adeguare i comportamenti al tipo di amministrazione. Nelle istituzioni scolastiche può assumere la forma del Regolamento interno da adottarsi con delibera del Consiglio di Istituto.

I dipendenti comunque non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde a una esigenza di carattere istituzionale regolamentata e definita negli obiettivi istituzionali.

Altre integrazioni al Codice di comportamento riguardano i rapporti con l'utenza. In particolare, all'art. 12 viene specificato che il comportamento del dipendente pubblico deve essere orientato alla "soddisfazione dell'utente" intesa come finalità ultima dell'azione amministrativa. Nei casi in cui l'istanza del privato non venga accolta, per



soddisfazione si deve intendere la piena conoscibilità delle ragioni giuridiche di diritto e di fatto che hanno portato al diniego. Ancora il Codice riporta, nei rapporti con il pubblico, la necessità di astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza e della pubblica amministrazione in generale.

Ulteriori modifiche interessano l'*art. 13* in merito al comportamento dei dirigenti che devono assumere atteggiamenti leali e trasparenti e adottare un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Inoltre viene aggiunto il comma 4-bis che disciplina un'altra attività del dirigente: la crescita professionale dei collaboratori, favorire le occasioni per la formazione del personale e promuovere le opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile. Mentre il comma 5 è completamente sostituito dal dispositivo per cui il dirigente "cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui

è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali." Si tratta di una importantissima disposizione che mira a salvaguardare la salute psichica dei dipendenti.

Ancora in riferimento alla formazione viene inserito il comma 5-bis all'*art. 15*, con l'introduzione di nuovi argomenti oggetto di formazione che riguardano i "temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità". Tale approccio tende evidentemente a ridurre i casi di corruzione e altri comportamenti scorretti dei dipendenti pubblici.

Le PA dovranno portare a conoscenza delle imprese e dei professionisti, naturali interlocutori delle comunicazioni con gli enti pubblici, delle novità introdotte.

---

## IL NUOVO CCNL – SECONDA FASE

a cura di **Antonino Foti**

**I**l 14 luglio dopo un estenuante e lunghissima sequenza contrattuale, partita a febbraio, si è giunti alla firma del CCNL del Comparto Scuola, Afam, Ricerca e Università.

Il risultato partorito è un tomo di 264 pagine che, nonostante ciò, lungi dall'essere un testo unico vale a dire che riprende e sintetizza le passate sequenze contrattuali e quindi obbliga il lettore a rimandi ai precedenti contratti.

Da un punto di vista professionale, per quel che riguarda la parte dedicata alla scuola, possiamo definirlo un

testo contraddittorio e sicuramente ambiguo in molte sue novità. Eravamo concentrati sulle raccomandazioni dell'atto di indirizzo ministeriale che invitavano le parti alla valorizzazione, in particolare, del Personale A.T.A. sia da un punto di vista economico che giuridico. La novità principale era rappresentata dall'introduzione delle Elevate Professionalità che hanno trovato dignità legislativa nel D.L. 80/2021. A tale proposito bisogna fare un po' di chiarezza sulla paternità di queste novità perché in un mondo che fagocita e riproduce tutto alla velocità della luce qualcuno

potrebbe avere l'impressione della supposta potenza dei social che hanno giocato un ruolo decisivo al fine di influenzare la trattativa. In realtà non è proprio così, anzi, i social hanno amplificato, in un universo parallelo, aspettative e aspirazioni al di fuori di ogni logica e di ogni possibilità di realizzazione di obiettivi prefissati. Pensare e convincersi che la battaglia su un determinato obiettivo sia percorribile attraverso i social è quanto di più infantile e ingenuo si possa immaginare.

Ed allora sottolineiamo, a chi non lo sapesse e ricordiamo agli smemorati,

che la proposta di istituire una specifica area intermedia tra i funzionari e la dirigenza ha una data precisa ed è quella del 12 marzo 2021 quando, durante il congresso Cida Funzione Pubblica (la Confederazione dei Dirigenti e delle alte professionalità della Pubblica Amministrazione), fu consegnato dalla Presidenza Confederale all'allora Ministro della Funzione Pubblica On. Brunetta, un documento articolato che proponeva un nuovo assetto del pubblico impiego, ponte istituzionale verso la Dirigenza. In questa specifica area avrebbero dovuto trovare la loro casa naturale tutti i D.S.G.A. in servizio. Tale proposta fu ritenuta talmente credibile ed ancorata alla realtà che il Ministro la inserì nel D.L. 80 del 9 giugno 2021 all'art. 1 che testualmente recita *"I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione..."*

Fin qui la storia legislativa che sarebbe passata inosservata sino ad autunno inoltrato quando a seguito dell'avvio delle trattative veniva formalizzata la prima ipotesi contrattuale della tornata 2019/2021 relativa ai dipendenti delle Funzioni Centrali. Si affacciava per la prima volta all'interno di un testo contrattuale l'area delle Elevate Professionalità. A quel punto anche i sindacati tradizionali del comparto scuola dovevano prendere atto della situazione e per non finire scavalcati emendavano le loro piattaforme invocando la valorizzazione del Personale ATA ed in particolare dei D.S.G.A. per i quali era necessario prevedere una giusta collocazione tra le Elevate Professionalità.

Tralascio il penare di una contrattazione che, partita già per ultima tra i comparti del Pubblico Impiego ha necessitato dell'intervento autorevole del Neoministro Valditara per giungere ad un primo step intermedio

concretizzatosi l'11 novembre 2022 e sancito con la stipula definitiva il 6 dicembre successivo che distribuiva i primi fondi che riguardavano la retribuzione fondamentale.

Ci sono voluti altri 8 mesi per giungere ad un testo che, come detto, presenta alcuni aspetti sconcertanti, e distribuisce circa 442 milioni di risorse per lo più concentrate sui compensi accessori a carattere fisso e continuativo (RPD, Indennità di Direzione etc...). Gli aspetti più ambigui riguardano la suddivisione delle aree ATA laddove è stata prevista la creazione di uno spazio per gli Operatori Scolastici, figure che al momento si identificano solo negli addetti alle aziende agrarie (un centinaio in tutta Italia) e che dovrebbero garantire, nelle intenzioni delle parti, l'inserimento di figure specializzate soprattutto nella cura della persona (è previsto come titolo d'accesso una qualifica nei servizi socio-assistenziali) e la omologazione dell'area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, cioè l'esatto contrario di ciò che prevedeva sia la norma primaria che l'atto di indirizzo ministeriale con un aggravante rappresentata da una retrocessione del titolo d'accesso (da Laurea Magistrale ora basterà la laurea triennale) che non ha precedenti nella storia delle contrattazioni nel pubblico impiego.

Non ci soffermeremo su altri aspetti specifici introdotti dal testo ma sono necessarie due riflessioni. La prima riguarda l'area degli Operatori Scolastici. Quale è il significato di tutto ciò? Un'area per il cui accesso è previsto il medesimo titolo di studio (qualifica triennale) e per il quale, ad oggi, non esiste organico. Non sarebbe bastato introdurre una sorta di specializzazione all'interno dell'area A sullo stesso modello degli incarichi specifici o delle posizioni economiche con relativo beneficio? Viene il sospetto che, vista la penuria di qualifiche specialistiche, si andrà ad ingrassare il mercato dei diplomi per operatore socioassistenziale con corsi organizzati da enti magari vicini alle aree sindacali.

Per quanto riguarda, invece, l'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni è chiaro l'intento delle parti di favorire l'assorbimento di tutti coloro che negli anni hanno tolto le castagne dal fuoco all'Amministrazione svolgendo con lodevole abnegazione il ruolo di D.S.G.A. facente funzioni. La situazione che si era venuta a creare, per gravissime mancanze da parte dei Ministeri interessati (MiM e Mef), con un concorso indetto a quasi vent'anni dalla istituzione del profilo, aveva creato un carico di aspettative in tutti coloro che si erano lanciati in questa vera e propria avventura professionale. Aspettative sempre frustrate. L'ipotesi appena siglata metterà la classica pezza all'italiana con una sanatoria che rischia di creare malumori soprattutto tra chi, non più tardi di 4 anni fa ha affrontato una durissima selezione per il cui accesso era prevista la Laurea Specialistica in materie giuridiche ed economiche. Ma c'è anche un ulteriore sospetto. E cioè che il sindacato tradizionale abbia cercato di scongiurare un'area specifica per i D.S.G.A. in servizio che avrebbe consentito in un futuro più o meno prossimo di chiedere anche una separata contrattazione, magari, da una prospettiva che si affacciasse direttamente sulle aree dirigenziali. Tutto ciò con conseguenze nefaste per le OO.SS. che in quell'area non avrebbero avuto, evidentemente, più la rappresentatività.

E qui mi sovviene la citazione di un grande politico italiano che diceva "A pensare male si fa peccato...ma si ha quasi sempre ragione"

Il risultato finale di 264 pagine di contrattazione è quello di non aver risolto il nodo della governance scolastica all'interno della quale è stato indebolito il ruolo della figura tecnica di vero supporto al Dirigente Scolastico. Sono sparite dalla declaratoria del profilo, infatti, la funzione formativa, quella tutoriale e quella ispettiva sempre presenti nelle precedenti tornate contrattuali. A chi giova ciò?



# Comportamento e disciplina a scuola: tra normativa attuale e prospettive future

---

ALCUNI FATTI DI CRONACA SUI TEMI DEL COMPORTAMENTO E DELLA DISCIPLINA A SCUOLA HANNO PORTATO L'ATTENZIONE, SUL RISPETTO DELLA FIGURA DEL DOCENTE, SULLE SANZIONI DISCIPLINARI, SULL'ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

---

**A**lcuni fatti di cronaca degli ultimi mesi hanno portato l'attenzione sui temi del comportamento e della disciplina a scuola: in particolare ha fatto scalpore il 9 in comportamento (poi modificato a 6) assegnato ai due studenti che avevano colpito con dei pallini la professoressa e il ricorso intentato dalla madre del ragazzo che ha accoltellato la propria docente, contro la bocciatura ed espulsione del proprio figlio. Per motivi diversi sono stati due accadimenti recenti che stanno mettendo in discussione il mondo della formazione e degli educatori rispetto ai temi del comportamento, del rispetto della figura del docente, delle sanzioni disciplinari, dell'alleanza educativa scuola-famiglia. Nel trattare di questi argomenti, prima di proiettarsi verso prospettive e modifiche future, occorre chiarire il quadro attuale partendo dalla normativa vigente (articolata e stratificata nel tempo) e dal chiarimento di alcuni concetti di base, quali in particolare la distinzione tra comportamento e disciplina, che si fondano su principi di riferimento distinti pur essendo, come è ovvio, strettamente connessi.

*Nella prospettiva di modifiche future occorre chiarire il quadro attuale ed in particolare la corretta distinzione tra comportamento e disciplina, che si fondano su principi di riferimento distinti pur essendo strettamente connessi.*

## IL QUADRO NORMATIVO VIGENTE

Come anticipato, la normativa di riferimento rispetto ai temi del comportamento e della disciplina è articolata e stratificata nel tempo. Andremo ora a percorrerla in modo sintetico e schematico così da avere evidenza degli snodi

*La normativa vigente di riferimento per tutte le scuole sui temi del comportamento e della disciplina è articolata e stratificata nel tempo.*

*Si ripercorre in modo sintetico e schematico la normativa vigente così da avere evidenza degli snodi fondamentali da cui non si può prescindere.*

*Sarà necessario partire da questo quadro, che oggi costituisce il riferimento per tutte le scuole, per apportare i dovuti correttivi sui temi in oggetto, enunciati dal Ministro.*

fondamentali da cui non si può prescindere: nella prospettiva di modifiche future sarà necessario partire da questo quadro che comunque ad oggi costituisce il riferimento per tutte le scuole sui temi in oggetto.

**DPR 249/1998: si tratta dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”** della scuola secondaria, aggiornato nel 2007 senza modifiche sostanziali. Si tratta del documento con cui sono stati introdotti nella scuola i principi della partecipazione e rappresentatività studentesca, dei diritti e dei doveri a cui sono connessi gli aspetti disciplinari. Nell’art. 4 viene previsto che *“I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.”*

La modifica più significativa apportata nel 2007 ha riguardato l’introduzione del **patto educativo di corresponsabilità**, in cui sono definiti in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il Patto viene sottoscritto al momento dell’iscrizione e ogni scuola ne predispone uno proprio; con la legge 92/2019 il Patto è stato esteso anche alla scuola primaria. Esso è alla base di qualunque azione educativa che può svilupparsi solo se tutti i protagonisti mantengono fede agli impegni assunti con la sua sottoscrizione. Nella nota di accompagnamento alle modifiche del 2007 si dichiara che *«La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità».*

**Regolamento di disciplina (che fa parte del Regolamento di Istituto):** si tratta di un documento elaborato da ciascuna scuola sulla base del DPR 249/1998. È apprezzabile l’ampio spazio affidato all’autonomia delle scuole che però comporta il rischio di una completa discrezionalità nel definire mancanze, sanzioni e organi coinvolti per l’irrogazione, anche con la conseguenza di differenze importanti tra una scuola e l’altra. Nel trattare di sanzioni si apre *«la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica»* ma senza ulteriori specificazioni, lasciando quindi il campo troppo aperto all’iniziativa delle scuole che si trovano disorientate nell’andare a definire queste tipologie di attività. Come tutti i regolamenti, è anch’esso parte costitutiva del Piano dell’Offerta Formativa: nel PTOF il tema della disciplina arriva a connessione e sintesi con quello del comportamento e della sua valutazione.

**DPR 122/2009 e D.Lgs. 62/2017:** si tratta dei riferimenti normativi relativi alla valutazione della scuola secondaria e del primo ciclo, che prende in considerazione anche il comportamento. Anche ad essi è strettamente connesso il PTOF in quanto proprio nel piano dell’offerta formativa vengono declinati e condivisi i criteri di valutazione di apprendimenti, competenze e del comportamento stesso. Molto interessante e chiarificatore il passaggio all’art. 1 comma 3, riferito a tutti gli ordini di scuola, in cui si indica che *“La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.”*: viene resa esplicita la correlazione tra valutazione del



comportamento e gli altri documenti fondamentali della scuola sia relativi alla singola istituzione scolastica, sia di ampiezza più estesa come le competenze di cittadinanza.

**Legge 71/2017:** è la norma che concerne le *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo”*. Prevede che i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità dei fatti compiuti e che anche il patto di corresponsabilità contempli gli impegni di tutti i protagonisti del patto stesso specificatamente orientati al contrasto di questi fenomeni. La norma di legge è stata successivamente ampliata e dettagliata con le *“LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 13/1/2021”*.

**Legge 92 del 2019:** legge che prevede l'**Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, seguita nel 2020 dalle relative Linee guida**. Il tema dell'ed. Civica comprende per sua natura i profili del rispetto delle norme di corretto comportamento: la legge prevede in modo esplicito che nella valutazione del comportamento degli studenti vengano presi in considerazione gli esiti conseguiti nella disciplina di ed. civica (che ha una specifica programmazione, verifica e valutazione). È detto infatti nelle Linee guida che: *“si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell'alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica”*.

**Linee guida per la Didattica Digitale Integrata:** pubblicate nel maggio 2020, scaturite nel contesto specifico della DAD determinata dall'emergenza sanitaria, riportano un passaggio riferito ad alcuni aspetti disciplinari ad essa correlati. Si dichiara infatti che *“Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria sarà integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata e con le relative sanzioni... Le scuole inseriscono infine, nel Patto educativo di corresponsabilità, un'appendice specifica riferita ai reciproci impegni da assumere per l'espletamento della didattica digitale integrata.”*

## IL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E LE SUE CORRELAZIONI CON IL COMPORTAMENTO

Dall'exkursus appena tratteggiato emerge con chiarezza che disciplina e comportamento, pur essendo strettamente connessi, hanno fondamenti normativi diversi: da un lato abbiamo il DPR 249/1998, dall'altro le norme riferite alla valutazione degli apprendimenti che comprendono anche il comportamento, di cui gli ultimi riferimenti sono nel DPR 122/2009 e nel D.Lgs. 62/2017. Da questo deriva che, se un alunno assume un comportamento contrario alle norme definite dalla scuola, ne conseguono azioni su diversi profili: sanzionatorio per la singola azione (che può andare dalla nota disciplinare fino all'allontanamento superiore a quindici giorni e all'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi) e successivamente sarà considerato nel giudizio/voto di comportamento nella valutazione periodica. In questa valutazione però viene preso in considerazione il comportamento assunto dall'alunno nell'intero periodo di riferimento per cui, se dopo aver ricevuto una sanzione, l'alunno ha dimostrato di aver compreso l'errore, di aver posto riparo a quanto di negativo fosse accaduto e ha mostrato segni evidenti e stabili di maturazione, il voto di comportamento dovrà tenere conto di questa evoluzione positiva manifestata dall'alunno. Ed è per questo che non

*Dall'exkursus tratteggiato emerge con chiarezza che disciplina e comportamento, pur essendo strettamente connessi, hanno fondamenti normativi diversi.*

*Da un lato il DPR 249/1998, introduce nella scuola i principi della partecipazione e rappresentatività studentesca, dei diritti e dei doveri a cui sono connessi gli aspetti disciplinari.*

*Dall'altro le norme riferite alla valutazione degli apprendimenti che comprendono anche il comportamento, di cui gli ultimi riferimenti sono nel DPR 122/2009 e nel D.Lgs. 62/2017.*

*Ad un comportamento contrario alle norme definite dalla scuola, conseguono azioni di tipo sanzionatorio e di valutazione del comportamento nella valutazione periodica.*

*La connessione tra sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento non è in termini stringenti di causa-effetto, per evidenti motivi formativi ed educativi.*

*Stabilire criteri di valutazione del comportamento per tutte le scuole, al fine di restringere la discrezionalità valutativa, lasciando spazio all'autonomia su altri indicatori.*

può esistere un rapporto deterministico tra sanzioni disciplinari e valutazione del comportamento, perché significherebbe non lasciare spazio ad una possibilità di miglioramento e di recupero da parte dell'alunno: ovviamente esistono situazioni di particolare gravità che devono comunque determinare una conseguenza forte nella valutazione del comportamento. Ma la connessione tra i due aspetti, sulla base della normativa vigente, non è in termini stringenti di causa-effetto, per evidenti motivi formativi ed educativi.

Altro aspetto della questione che impedisce la determinazione consequenziale del voto di comportamento in relazione alle sanzioni è relativo ai **criteri di valutazione del comportamento**, presenti in forma di griglia nei diversi Piani dell'offerta formativa di ciascuna scuola. Ad esempio, in una scuola può essere indicato che, per avere l'attribuzione del voto 5/10 in comportamento, sia requisito necessario quello di aver ricevuto una sospensione di un giorno, mentre nella scuola accanto deve essere stata irrogata una sospensione di tre giorni e così via per gli altri voti e relativi indicatori che li caratterizzano: è evidente che si entra in un terreno in cui le differenze nell'attribuzione dei voti possono diventare molto significative tra una scuola e l'altra, con conseguente differenza nella valutazione tra gli alunni. Sarebbe necessario, per risolvere questa troppo ampia varietà di situazioni, stabilire dei criteri minimi in modo unitario per tutte le scuole, al fine di restringere il campo della discrezionalità valutativa, lasciando comunque spazio all'autonomia delle scuole su altri indicatori e soprattutto rispetto alle strategie correttive e riparatorie.

**I Regolamenti di disciplina**, come indicato nel DPR 249/1998, aggiornato al 2007, sono elaborati autonomamente dai Consigli di Istituto di ogni scuola, ma devono contenere alcuni elementi vincolanti:

- le **mancanze disciplinari**, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta.
- le **sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari**, diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica, secondo il principio fondamentale della finalità educativa e "costruttiva" della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art.4, comma 3, DPR 249).
- gli **organi competenti a comminare le sanzioni**, ad esempio: docente, dirigente scolastico o consiglio di classe. Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica sono, inoltre, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto.
- il **procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**, con specifico riferimento ad es. alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito; forma e modalità di attuazione del contraddittorio; termine di conclusione.

Allo stato attuale deve contenere anche sanzioni relative a comportamenti legati ai temi del bullismo e del cyber bullismo.

Parlando di comportamento è utile anche riepilogare le diverse modalità di valutazione attualmente vigenti:

- **primo ciclo** - la valutazione viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione;
- **secondo ciclo** - la valutazione viene espressa collegialmente dal Consiglio di Classe con voto in decimi. Il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.

La valutazione è sempre espressa in sede di scrutinio: l'insufficienza è determinata da comportamenti particolarmente gravi e senza alcun profilo di miglioramento.

## UNA NUOVA ALLEANZA EDUCATIVA ALLA BASE DELLE PROSPETTIVE FUTURE

Tornando al riferimento in apertura agli ultimi fatti di cronaca, è importante sottolineare come il Ministro G. Valditara abbia subito focalizzato l'attenzione sulla necessità di *“ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l'autorevolezza dei docenti e di riportare serenità nelle nostre scuole abbiamo deciso di intervenire su tre direttrici”* attraverso una revisione normativa che riguarderà il D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, relativo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, e il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, che reca lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Ecco, in sintesi, le tre direttrici d'azione individuate dal Ministro:

### Prima direttrice

- Si precisa che il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico e che nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017.
- La valutazione del comportamento inciderà sui crediti per l'ammissione all'Esame di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado.
- La normativa attuale, che presenta varie criticità e ambiguità, prevede che la bocciatura, a seguito di attribuzione di 5 per la condotta, sia attuata esclusivamente in presenza di gravi atti di violenza o di commissione di reati. Con la riforma si stabilisce invece che l'assegnazione del 5, e quindi della conseguente bocciatura, potrà avvenire anche a fronte di comportamenti che costituiscano gravi e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto.
- L'assegnazione del 6 per la condotta genererà un debito scolastico (nella scuola secondaria di secondo grado) in materia di Educazione civica, che dovrà essere recuperato a settembre con una verifica avente ad oggetto i valori costituzionali e i valori di cittadinanza.

### Seconda direttrice

- Si ritiene che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente. Si prevede pertanto che la sospensione fino a due giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche – assegnate dal consiglio di classe – di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Questo percorso si concluderà con la produzione di un elaborato critico su quanto è stato appreso, che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del consiglio di classe.
- Qualora la sospensione superi i 2 giorni, lo studente dovrà svolgere attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate. La convenzione conterrà le opportune coperture assicurative.

### Terza direttrice

- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, l'attività di cittadinanza solidale potrà proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e

*Il Ministro G. Valditara ha manifestato la necessità di “ripristinare la cultura del rispetto, di contribuire ad affermare l'autorevolezza dei docenti e di riportare serenità nelle nostre scuole”.*

*Il Ministro prevede una revisione della normativa che riguarderà il D.P.R. 22 giugno 2009 n.122, e il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.*

*In sintesi, sono riportate le tre direttrici d'azione individuate dal Ministro.*

*La costruzione di una solida alleanza educativa tra i protagonisti della comunità scolastica, deve passare attraverso la rivitalizzazione del patto di corresponsabilità.*

*Merita attenzione il tema della conversione delle sanzioni in attività utili alla comunità, sia scolastica, sia in senso più ampio come attività di servizio e di volontariato.*

*Le attività possono prendere anche la forma di Service Learning, per inserire le azioni di servizio in progettualità didattiche ampie e con obiettivi ben definiti, da monitorare e valutare.*

proporzionalità. Ciò al fine di stimolare ulteriormente e verificare l'effettiva maturazione e responsabilizzazione del giovane rispetto all'accaduto.

I temi della disciplina, del comportamento, del bullismo e del cyber bullismo mettono in discussione la comunità educante che deve ripensare continuamente l'approccio formativo ed educativo per gestire da un lato le situazioni manifeste in senso negativo, da un altro lato per lavorare in ordine alla prevenzione e alla maturazione degli alunni affinché tali comportamenti non vengano messi in atto. La base di partenza è quella della costruzione di una solida alleanza educativa tra i protagonisti della comunità scolastica, che deve passare attraverso la **rivitalizzazione del patto di corresponsabilità**: con il passare degli anni la sottoscrizione di tale documento è diventata sempre più un adempimento amministrativo, perdendo molte delle sue finalità intrinseche. Bisognerebbe quindi ripartire da un patto che impegni realmente le parti (scuola, studenti, genitori): va proposto ad inizio anno in un incontro in presenza e poi ne va monitorata l'attuazione nel corso dei mesi quale riferimento vivo e quotidiano di un impegno reale. Ed ovviamente va sempre tenuto presente quanto in esso stabilito, soprattutto in caso di mancato rispetto degli impegni presi. La prevenzione si basa innanzitutto sulla costruzione di relazioni corrette e rispettose tra personale della scuola, alunni e famiglie, in cui sia chiara la distinzione dei ruoli e la definizione delle rispettive competenze. **Il sistema scolastico deve avere inoltre come suo fondamento un sistema di regole e norme chiare e note a tutti**: dal loro rispetto comune e diffuso nasce il clima di benessere necessario per una comunità che si adopera per la formazione dei giovani. In un'organizzazione che ha queste caratteristiche il comportamento, la disciplina, l'ed. civica costituiscono un sistema unico e interconnesso. È importante che sia assicurato anche il supporto psicologico in questo percorso per creare occasione di riflessione sui comportamenti corretti e su quelli da evitare e per intervenire nei casi di disagio, che sono quasi sempre il presupposto dei comportamenti devianti. Sicuramente da implementare anche un sistema di tutoring interno tra studenti in cui gli uni siano di supporto a chi è in difficoltà, attraverso la costruzione di gruppi di studio e progettuali e lasciando spazi nella scuola per attività extrascolastiche.

Merita alcune considerazioni anche il tema della **conversione delle sanzioni in attività utili** alla comunità, sia scolastica, sia in senso più ampio come attività di servizio e di volontariato: sicuramente deve essere questa la strada da perseguire, anche per sentire la scuola come bene proprio da parte degli alunni, in un'ottica in cui ciò che è pubblico è comunque di ciascuno singolarmente. Affinché possa realizzarsi in modo sistematico questa forma costruttiva di riparazione è necessario organizzare reti di supporto alle scuole con organizzazioni territoriali e del terzo settore. Le attività possono prendere anche la forma di Service Learning, per inserire le azioni di servizio in progettualità didattiche ampie e con obiettivi ben definiti, da monitorare e valutare. Occorrono dunque accordi e convenzioni con enti di riferimento e personale che possa seguire gli alunni in questi percorsi perché allo stato attuale le scuole non riuscirebbero a metterli in pratica.

Se tutti questi spunti trovassero realizzazione potrebbe essere recuperata anche la dimensione **dell'autorevolezza e del rispetto verso il personale scolastico** che ha bisogno della "sponda" importante dei genitori e di un rapporto di fiducia verso la scuola come istituzione che in questi ultimi anni si è andato affievolendo; come persone di scuola abbiamo il dovere e la responsabilità di agire per la realizzazione di tutto quanto possibile in questa direzione: partire dalle riflessioni sul comportamento e la disciplina è sicuramente il primo passo.



# Il Diritto di Accesso agli atti con il nuovo Codice dei Contratti

---

VEDIAMO COME CAMBIA IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI NELLE PROCEDURE SELETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI CON IL NUOVO CODICE ENTRATO IN VIGORE IL 1 LUGLIO 2023

---

**L'**accesso agli atti rappresenta l'istituto mediante il quale si garantisce ai soggetti interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti nell'ambito di un procedimento. La principale e più generale disciplina di tale fondamentale istituto è contenuta all'interno degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 la quale si occupa del diritto di accesso cosiddetto "documentale" ossia quello che rileva nell'ambito del processo amministrativo e che presuppone che l'istante sia titolare di una posizione differenziata e qualificata all'ostensione del documento. In particolare, in forza di detta disciplina, è legittimato a richiedere l'accesso ai documenti amministrativi unicamente il soggetto portatore di una situazione di interesse "diretto, concreto ed attuale" corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

La normativa prevede, quindi, una necessaria e motivata "strumentalità" del documento richiesto alla tutela di una posizione giuridica soggettiva dell'istante ed ovviamente la sua inerenza con il procedimento amministrativo.

Esistono poi diverse discipline di settore in tema di accesso agli atti, modulate in relazione agli ambiti di operatività, tra le quali è possibile annoverare, per

*L'istituto giuridico di accesso agli atti garantisce ai soggetti interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti nell'ambito di un procedimento.*



*È legittimato a richiedere l'accesso ai documenti solo il soggetto portatore di una situazione di interesse "diretto, concreto ed attuale" giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.*

*Tra le diverse discipline di settore in tema di accesso agli atti si evidenzia l'art.53 del D.Lgs 50/2016, nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.*

*Nelle procedure di gara l'accesso agli atti viene esercitato dall'istante al fine di controllare eventuali profili di illegittimità nell'operato della S A rispetto alla valutazione dell'offerta del concorrente aggiudicatario.*

quanto rileva ai fini del presente contributo, quella di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che ha introdotto un regime derogatorio e speciale caratterizzante l'accesso agli atti nell'ambito delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici.

Nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici il diritto di accesso agli atti viene esercitato principalmente del concorrente che non ha conseguito l'aggiudicazione (istante) al fine di controllare eventuali profili di illegittimità nell'operato della Stazione Appaltante rispetto alla valutazione dell'offerta del concorrente aggiudicatario (controinteressato) da fare valere, se del caso, dinanzi all'Autorità Giudiziaria mediante ricorso.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023), agli artt. 35 e 36, presenta rilevanti novità in materia di diritto di accesso agli atti nelle procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Rispetto alla previgente disciplina, prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, sono state apportate delle modifiche volte a rendere direttamente consultabili agli operatori economici partecipanti alla gara una serie di informazioni evitando di dover effettuare un'istanza di accesso. È stata posta una maggiore attenzione sui profili processuali e di rito riguardanti le istanze di accesso seppur, come vedremo, non senza alcuni dubbi interpretativi.

La nuova disciplina introdotta dal nuovo Codice dei contratti pubblici, non è, tuttavia – e secondo molti commentatori, per fortuna – operativa in quanto entrerà in vigore solo il 1 gennaio 2024, al termine del periodo transitorio e consentirà l'accesso agli atti avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID.

L'accesso ai documenti è attualmente – e lo sarà fino al 31 dicembre 2023 - disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, che permette la possibilità ai partecipanti di chiedere alla stazione appaltante sia quanto dichiarato ed allegato dagli altri partecipanti, sia le modalità della scelta effettuata dalla stazione appaltante.

Con il nuovo codice vengono introdotte, come detto agli artt. 35 e 36, una notevole serie di cambiamenti che meritano un dettagliato approfondimento al fine di farsi trovare preparati al cambiamento. Il primo comma dell'articolo 35 introduce due importanti novità. Innanzitutto, in un'ottica di allineamento delle procedure di accesso con l'utilizzo delle piattaforme digitali per gli approvvigionamenti, *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici"*. Viene prevista, poi, la possibilità di effettuare non solo l'accesso documentale previsto dalla L. 241/90 ma anche l'accesso civico generalizzato previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Questa rilevante novità muove dal presupposto, espresso dal Consiglio di Stato con l'Adunanza plenaria n. 10/2020, secondo il quale l'accesso civico generalizzato si applica a tutte le fasi dei contratti pubblici essendo un diritto fondamentale che contribuisce al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona.

Il comma 2 dell'articolo 35 ripropone alle lettere a) e b) le ipotesi di differimento del diritto di accesso già disposte dal vecchio codice al comma 2 dell'art. 53 mentre, con la lettera c), aggiunge una nuova fattispecie di differimento: *"in*

*relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione".*

Il terzo comma dell'articolo 35 ricalca il contenuto dei commi 3 e 4 dell'articolo 53 vietando *"fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2"* l'accessibilità e la conoscibilità di atti, dati e informazioni disponendo poi, per i pubblici ufficiali e gli impiegati di pubblico servizio, l'applicazione della pena prevista dall'art. 326 del c.p. in casi di violazione del comma 3.

Il comma 4 dell'art. 35 apporta alcune modifiche rispetto alla precedente disposizione introducendo una distinzione tra le ipotesi "discrezionali", previste nella lettera a) del presente comma, e quelle "vincolate", previste dalla lettera b), di esclusione dal diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione salvo quanto disposto per le eccezioni previste nel seguente comma 5.

In particolare:

- il comma 4 lett. a) prevede che il diritto di accesso può essere escluso *"in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"*.
- La lett. b), invece, stabilisce che il diritto di accesso deve essere escluso in relazione *"1) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 2) alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto; 3) alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale"*. Il maggiore elemento di novità è espresso nel n. 3), leggermente diverso rispetto a quanto disposto dal vecchio codice in quanto si tratta del frutto del coordinamento con quanto disposto in materia di digitalizzazione nel nuovo codice.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 35 amplia la portata applicativa dell'eccezione all'esclusione dal diritto di accesso rispetto a quanto disposto dal sesto comma del vecchio art. 53 estendendola non solo alle ipotesi sub 1), ma anche alla n. 3 del sub 2). Tali eccezioni saranno applicabili solo in caso di indispensabilità *"ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara"*.

L'articolo 36 introduce una serie di novità di natura processuale e procedurale in materia di accesso agli atti.

Il primo comma prevede la possibilità di accesso diretto, senza dover effettuare alcun tipo di istanza, per tutti gli operatori non esclusi a documenti, dati e informazioni inseriti nella piattaforma digitale di cui all'art. 25 del codice, prevedendo testualmente che:

*"l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90"*.

*Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici agli artt. 35 e 36, presenta rilevanti novità in materia di diritto di accesso agli atti nelle procedure selettive per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.*

*La nuova disciplina entrerà in vigore il 1 gennaio 2024 e consentirà l'accesso agli atti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da AGID.*

*Con il nuovo codice vengono introdotte agli artt. 35 e 36 una notevole serie di cambiamenti che meritano un dettagliato approfondimento al fine di far trovare tutti preparati al cambiamento.*

*Rilevante è la previsione secondo la quale, nel caso di ricorso avverso la decisione sull'oscuramento la SA o l'ente concedente può inoltrare una segnalazione all'ANAC.*

*Il nuovo codice prevede dei meccanismi di accesso praticamente automatici per alcuni concorrenti e degli oneri di verifica e controllo a carico della SA in merito alle richieste di oscuramento di parti dell'offerta.*

*Questa materia necessita di una serie di approfondimenti ed indicazioni operative che, ci si augura, verranno fornite durante il periodo transitorio in modo da far trovare tutti pronti il prossimo primo gennaio.*

Il secondo comma dell'art. 36 amplia il diritto di accesso previsto dal comma precedente per gli operatori classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria. Per tali operatori, infatti, sarà possibile visionare non solo l'offerta, i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni dell'operatore economico risultato aggiudicatario ma anche quelle degli altri operatori classificatisi nei primi cinque posti in graduatoria attraverso la messa a disposizione nella piattaforma digitale. Per gli operatori esclusi definitivamente dalla procedura e per i soggetti "estranei" alla stessa sarà possibile accedere a tali informazioni solo attraverso le ordinarie istanze di accesso documentale ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e istanza di accesso civico ex. artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.


I commi 3 e 4 regolamentano la possibilità di oscuramento di parti dell'offerta prevedendo che la stazione appaltante o l'ente concedente, devono dare atto, all'interno della comunicazione sull'aggiudicazione di cui al comma 1, delle decisioni prese in merito alle richieste di oscuramento, avanzate a norma del previamente esaminato art. 35 comma 4 lett. a), di parti delle offerte dei primi cinque operatori in graduatoria. Le decisioni sulle richieste di oscuramento debbono essere impugnate, senza previo contraddittorio con la P.A., con ricorso giurisdizionale da notificarsi entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritengano insussistenti le ragioni poste alla base di una richiesta di oscuramento, non sarà comunque possibile l'ostensione dell'offerta prima del decorso del termine di 10 giorni, permettendo così al richiedente di poter agire entro il termine di 10 giorni senza che venga leso il suo diritto.

Gli operatori economici classificatisi oltre quinto posto non hanno diritto – sembrerebbe - alla visione delle offerte degli operatori classificatisi dal secondo al quinto posto e per potervi accedere devono far ricorso agli ordinari strumenti dell'accesso documentale e dell'accesso civico, pur avendo la possibilità di visionare le decisioni adottate dalla P.A. in merito alle richieste di oscuramento visto che queste ultime vengono "pubblicate" all'interno della comunicazione di aggiudicazione.

Rilevante è poi la previsione secondo la quale, nel caso di ricorso avverso la decisione sull'oscuramento la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare una segnalazione all'ANAC *"la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento"*.

Il nuovo regime appare, quindi, tenere in considerazione gli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa degli ultimi anni prevedendo dei meccanismi di accesso praticamente automatici per alcuni concorrenti e degli oneri di verifica e controllo a carico la stazione appaltante o l'ente concedente in merito alle richieste di oscuramento di parti dell'offerta che sicuramente necessiteranno di una serie di approfondimenti ed indicazioni operative che, ci si augura, verranno fornite durante il periodo transitorio in modo da far trovare tutti pronti il prossimo primo gennaio.



## Anno di formazione e prova del personale docente

---

ANCHE SE LE PROCEDURE DI ABILITAZIONE E RECLUTAMENTO SONO STATE RIFORMATE MOLTE VOLTE, L'ANNO DI "FORMAZIONE E PROVA" HA TROVATO UNA SUA FORMA COMPIUTA ABBASTANZA STABILE, PUR CON GLI ADATTAMENTI CHE DI VOLTA IN VOLTA VENGONO INTRODOTTI. VEDIAMO DI RINTRACCIARE I PUNTI CHIAVE CON UN FOCUS PARTICOLARE SUL RUOLO DEL D.S.

---

**S** cambiarsi gli auguri alla ripresa in settembre è una prassi consolidata. È un bel momento per tutti, ritrovarsi ritemprati dopo la pausa estiva, pronti a iniziare la nuova avventura e con le domande di sempre su classi, cattedre e orario, giorno libero, qualche commento sugli esiti degli esami. Per alcuni però è davvero un primo giorno di scuola perché, dopo aver superato tutti i passi necessari, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e si presentano a scuola per prendere servizio nella sede che li vedrà insegnanti di ruolo, o più precisamente, assunti con contratto a tempo indeterminato.

Come ogni altro lavoratore dipendente, l'insegnante che firma un contratto di lavoro a tempo indeterminato viene assunto "in prova" e deve fare un percorso di formazione iniziale. Sono due situazioni che vanno tenute distinte anche se da tempo vengono ricomprese in un unico periodo di "formazione e prova" della durata di un anno al termine del quale il contratto si perfeziona e diventa definitivo con la conferma in ruolo.

Anche se le procedure di abilitazione e reclutamento sono state riformate molte volte, l'anno di formazione e prova ha trovato una sua forma compiuta abbastanza stabile, pur con gli adattamenti che di volta in volta vengono introdotti. Vediamo di rintracciare allora i punti chiave con un focus particolare sul ruolo del dirigente scolastico.

*L'insegnante che firma il contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene assunto "in prova" e deve fare un percorso di formazione di un anno per la conferma in ruolo.*

*Con l'anno di prova si accerta e verifica se le conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche trovano traduzione in competenze pratiche caratterizzanti la professione di insegnante.*

*Il superamento del percorso di "formazione e prova" è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni nel corso dell'a.s di cui almeno 120 per le attività didattiche.*

*Ad ogni insegnante neoassunto viene assegnato dall'istituzione scolastica un docente tutor che lo accompagnerà in tutto il percorso di formazione e farà da "ponte" tra i docenti in prova e il D.S.*

## **COSA È RICHIESTO A UN INSEGNANTE**

In premessa, osserviamo che al docente neoassunto è stato già verificato in sede concorsuale il possesso delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche per cui l'anno di prova non consiste in un'ulteriore procedura selettiva volta a verificarle nuovamente. Al contrario, con l'anno di prova si accerta e verifica se queste conoscenze trovano traduzione in competenze pratiche in riferimento a una serie di ambiti considerati come caratterizzanti della professione di insegnante e che possono essere descritti brevemente in: competenze culturali, didattiche e valutative, capacità di organizzare il proprio lavoro soprattutto in team, aspetti giuridici e contrattuali della professione.

## **DOCENTI TENUTI ALL'ANNO DI PROVA**

Sono tenuti a effettuare il periodo di formazione e prova i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla procedura con cui l'hanno ottenuto, concorso ordinario, procedure ristrette, riservate, etc. Sono altresì tenuti al periodo di formazione e prova i docenti per i quali è stata chiesta una proroga o che non abbiano superato il precedente periodo, i docenti che hanno ottenuto un passaggio di ruolo, ma non i docenti che all'interno dello stesso ordine abbiamo ottenuto un semplice passaggio di cattedra.

## **SERVIZI NECESSARI**

Il superamento del percorso di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico di cui almeno centoventi per le attività didattiche. I giorni di sospensione delle attività didattiche, come per esempio le eventuali chiusure invernali per maltempo, non interrompono il computo dei centottanta giorni mentre lo interrompono i congedi e le aspettative. Fanno novero al fine del raggiungimento dei centoventi giorni di attività didattiche i giorni di effettiva presenza in aula ma anche tutte le attività funzionali all'insegnamento, le attività di valutazione o la partecipazione alle attività progettuali dell'istituto. Il dirigente scolastico attesta il raggiungimento dei giorni previsti prima del colloquio finale innanzi al comitato di valutazione.

## **STRUTTURA DELL'ANNO DI FORMAZIONE**

L'anno di formazione inizia con gli incontri preliminari in cui viene spiegato al docente la struttura del percorso, gli obiettivi e il profilo professionale atteso. Le attività prevedono laboratori formativi, "peer to peer", formazione online e si concludono con i incontri di restituzione finale. A conclusione dell'anno di formazione la scuola polo rilascia un attestato che viene trasmesso alla scuola di titolarità per gli adempimenti finali. All'avvio dell'anno di formazione e prova il docente dovrebbe avere un colloquio con il docente per conoscerlo e avviare il percorso che lo porterà alla positiva conclusione della prova. Molto opportuno appare la presenza a scuola di una figura di coordinamento delle attività di formazione, per esempio una funzione strumentale che garantisca al meglio il coordinamento e l'integrazione delle attività formative dei docenti in prova con le iniziative del piano di formazione del personale docente previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. È questa funzione che può fare da "ponte" tra i docenti in prova e il dirigente scolastico che, per ovvie ragioni, può fare fatica a sovrintendere direttamente tutti i passaggi previsti dalla norma.



## IL TUTOR E IL PEER TO PEER

Ad ogni insegnante neoassunto viene assegnato dall'istituzione scolastica un docente tutor che lo accompagna in tutto il percorso di formazione. Il tutor accompagna le attività del docente in prova attraverso momenti di reciproca osservazione fornendogli quel feedback necessario alla riflessione sulle proprie pratiche e gli fornisce ascolto, consulenza e collaborazione. I momenti di osservazione, sia del tutor che del dirigente scolastico, per essere davvero produttivi, devono coprire tutte i momenti della vita scolastica dell'insegnante, dalla programmazione, alla preparazione delle lezioni e alla loro realizzazione, fino alla valutazione intermedia e finale. Il peer to peer deve essere progettato per realizzare vere e proprie sequenze di osservazione i cui esiti andranno poi definiti nella documentazione conclusiva.

## I LABORATORI FORMATIVI

Con i laboratori formativi il docente neoassunto riflette, progetta sperimenta su uno o più temi scelti da un carnet di opzioni molto ricco che tocca tutti gli aspetti della professione. I laboratori formativi sono organizzati a livello territoriale da scuole polo che provvedono anche alla selezione dei formatori tra esperti provenienti dal mondo della scuola.

## PIATTAFORMA DI FORMAZIONE ONLINE

Parallelamente alle altre attività, il docente in formazione fruisce di formazione erogata online su piattaforma Indire. La piattaforma consente al docente di fare analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo ma soprattutto permette l'elaborazione di un portfolio professionale che documenta la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività didattiche. La piattaforma di formazione è arricchita da questionari di monitoraggio e risorse didattiche, link e documenti utili per il completamento del percorso.

## BILANCIO DELLE COMPETENZE E PATTO FORMATIVO

Le attività del percorso di formazione e prova non sono rigidamente preconfezionate per tutti allo stesso modo ma vanno personalizzate e calibrate sulla specifica esperienza e sui particolari bisogni formativi del docente in prova. A tal fine il docente, in collaborazione con il proprio tutor, predispone un primo bilancio delle proprie competenze in forma di autovalutazione strutturata con cui delineare i punti da migliorare ed elaborare un proprio progetto formativo. Sulla base del primo bilancio di competenze, il docente, sentito il proprio tutor, e in considerazione dei bisogni dell'istituto in cui presta servizio, stabilisce con il dirigente scolastico un patto per lo sviluppo professionale contenente gli obiettivi di sviluppo delle proprie competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica e metodologica attraverso le attività del piano di formazione. Al termine del percorso, con la supervisione del tutor, riprende il bilancio e lo aggiorna per registrare i progressi effettuati. I documenti sono presentati e discussi con il dirigente che deve essere a conoscenza di tutte le situazioni al fine di osservarne l'evoluzione e attestare il miglioramento nel momento della discussione finale.

## IL COLLOQUIO CON IL COMITATO DI VALUTAZIONE

In alcuni provvedimenti si parla di test ma rimane un colloquio. Il test richiama

*Il peer to peer deve essere progettato per realizzare vere e proprie sequenze di osservazione i cui esiti andranno poi definiti nella documentazione conclusiva.*

*Il docente in formazione fruisce altresì di formazione erogata online su piattaforma Indire che permette la realizzazione di un portfolio professionale e la valutazione delle attività didattiche.*

*Il docente, sentito il proprio tutor, stabilisce con il D.S. le attività del piano di formazione, per lo sviluppo professionale delle proprie competenze.*

*Concluso il periodo di formazione, acquisita la documentazione prevista, i pareri del tutor e del comitato di valutazione, il D.S formula il suo parere definitivo in un decreto di conferma in ruolo.*

*Il mancato superamento dell'anno di prova può accadere una sola volta. Non è ammesso ripetere l'anno di prova più di una volta. Un nuovo stop comporta il licenziamento del dipendente.*

*Dal punto di vista procedurale nel secondo anno di prova è prevista obbligatoriamente una verifica da parte di un dirigente tecnico. La valutazione finale del docente resta affidata al D.S ove egli presta servizio.*

l'idea di interrogazione, domande precise e risposte conseguenti. Preferisco però continuare a considerarlo un dialogo, una discussione animata dallo scopo di consentire al docente di dire tutto quello che non è stato detto, quel che nei documenti istruttori ancora non appare. Non ci si può discostare troppo dalle indicazioni della norma che chiede la verifica di quelle competenze, già richiamate nelle righe precedenti, e presenti nel bilancio delle competenze.

Il colloquio deve essere condotto dal dirigente scolastico in modo da far emergere l'esperienza professionale effettuata dal docente nelle classi dell'istituto e come la formazione abbia inciso sulle capacità didattiche. Verificare l'impatto della formazione online, il ruolo del tutor, la partecipazione alla vita culturale dell'istituto, la capacità di assumere responsabilità organizzative, la capacità di operare in team, la gestione dei conflitti, della valutazione, dei rapporti umani con gli alunni, con le famiglie e con i colleghi. Potrei continuare a lungo ma questi che ho elencato sono tutti temi che possono essere usati come base per intavolare un dialogo che trasformi il colloquio da mero adempimento a vero un momento di crescita.

#### **ESITO DELL'ANNO DI PROVA**

Concluso il periodo di formazione, acquisita la documentazione prevista, i pareri del tutor e del comitato, il dirigente procede alla formulazione del suo parere definitivo che viene formalizzato in un decreto di conferma in ruolo che poi viene inviato alle amministrazioni interessate.

È bene sempre ricordare il parere del comitato di valutazione non è vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene ma è chiaro che in questo caso è necessaria una solida motivazione per un atto che ha una sua gravità.

È chiaro che più ci si avvicina alla conclusione del percorso e più il dirigente assume un ruolo più decisivo. Il dirigente oltre al percorso formativo deve seguire con la massima attenzione l'iter di un procedimento piuttosto articolato che è anche amministrativo e su cui egli ha diretta responsabilità.

#### **ANNO DI PROVA NON SUPERATO**

Il mancato superamento dell'anno di prova è meno raro di quanto si possa credere. In questo caso, il docente deve ricominciare da capo e rifare di nuovo tutti i passi previsti, dal bilancio delle competenze al colloquio dinanzi al comitato di valutazione, tuttavia, ciò può accadere una sola volta dato che non è ammesso ripetere l'anno di prova più di una volta. Un nuovo stop comporta lo scioglimento del contratto e il conseguente licenziamento del dipendente.

Dal punto di vista procedurale l'unica differenza di rilievo tra il primo e il secondo anno di prova sta nel fatto che nel secondo caso è prevista obbligatoriamente una verifica da parte di un dirigente tecnico, volta ad acquisire ogni elemento utile alla valutazione finale del docente che resta in ogni caso affidata al dirigente scolastico ove egli presta servizio.

Dal punto di vista strettamente giuridico, l'osservazione del docente è un procedimento amministrativo autonomo collegato ma non coincidente con l'anno di prova. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale affida a un dirigente tecnico del servizio ispettivo l'incarico di precedere all'osservazione del docente in prova e comunica l'avvio del procedimento sia al dirigente scolastico che al docente interessato. Come per il primo anno, anche in questo caso è prevista l'osservazione diretta in aula e per questo scopo, partecipa

all'osservazione un docente esterno esperto delle discipline interessate, anch'esso nominato dall'ufficio scolastico regionale. L'osservazione avviene secondo gli stessi standard procedurali e documentativi delle osservazioni già effettuate dal dirigente, che devono essere comunque ripetute, e si conclude con una relazione inviata a quest'ultimo che la utilizzerà per la valutazione finale. Inutile dire che, oltre agli aspetti legali appena descritti, la gestione del secondo anno di prova di un docente deve essere fatta con grande attenzione e grande delicatezza da parte di tutti, non solo del dirigente scolastico che pure ha un ruolo centrale. Vanno analizzate le situazioni e le motivazioni che hanno portato al parere negativo il primo anno che possono avere un carico di problematiche di natura anche psicologica che vanno considerate. Ciò essenzialmente per due ragioni. La prima è che bisogna ovviamente prestare attenzione agli aspetti già segnalati nella formulazione del precedente parere per verificare se nel secondo periodo di prova sia effettivamente cambiato qualcosa e si possa parlare di miglioramento. La seconda ragione risiede nel fatto che il parere sul secondo anno di formazione e prova ha la connotazione di essere definitivo e può portare al licenziamento con il rischio concreto di contenziosi.

Un ultimo aspetto del secondo anno di prova collegato alla sede in cui esso avviene che può essere la stessa ove il docente ha prestato il suo primo anno di prova ma può anche non esserlo, per essere intercorso nel frattempo un trasferimento o un'assegnazione provvisoria. In questo caso il dirigente dovrebbe valutare con grande attenzione la documentazione proveniente dalla precedente scuola e sarebbe anche opportuno anche un colloquio con il suo precedente dirigente. Da esperienza personale maturata nella gestione di simili casi, posso dire che il cambio di sede di un docente al secondo anno di prova ha dato sempre buoni risultati. Rompere certi legami può essere un vantaggio anche per sgombrare il campo da possibili ipotesi di incompatibilità ambientale e rompere quei legami professionali che evidentemente non hanno funzionato.

## IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente non può affidare la sua valutazione solo agli aspetti documentali, alle informazioni ricevute dal tutor o dai colleghi del docente ma deve poter disporre di dati osservativi diretti. Si deve spendere in prima persona per essere sicuro prima di tutto che l'intero iter sia stato eseguito coerentemente con il disposto normativo ma soprattutto per poter esprimere il proprio parere sulla scorta di elementi valutativi validi e attendibili. Significa che il dirigente deve effettuare visite didattiche alle classi in cui opera il neoassunto e documentare la propria osservazione, parlare con il docente, con il tutor, con i colleghi del docente cercando anche di capire l'impatto effettivo sugli alunni e sui loro apprendimenti.


## CONCLUSIONI

Troppo spesso si pensa all'anno di prova come un mero adempimento che conduce automaticamente al passaggio in ruolo mentre in realtà può essere un vero momento di crescita e di arricchimento, non solo per il docente ma anche per le persone che a vario titolo esercitano un ruolo, non ultimo per il dirigente. Almeno così è stato per chi scrive che ha visto le facce preoccupate dei giovani docenti sedersi al tavolo del comitato di valutazione per il colloquio finale. Un bel momento per tutti che mi consente ogni volta di rinnovare quell'entusiasmo verso il nostro lavoro e per incontrare i protagonisti della scuola di domani.

*Dal punto di vista strettamente giuridico, l'osservazione del docente affidato a un dirigente tecnico è un procedimento amministrativo autonomo collegato ma non coincidente con l'anno di prova.*

*Il dirigente non può affidare la sua valutazione solo agli aspetti documentali, alle informazioni ricevute dal tutor o dai colleghi del docente ma deve poter disporre di dati osservativi diretti.*

*Troppo spesso si pensa all'anno di prova come un mero adempimento che conduce automaticamente al passaggio in ruolo, in realtà è un vero momento di crescita e di arricchimento per tutti.*



Il pericolo  
viene dalla **RETE**  
**QUANTO È SICURA**  
LA TUA SCUOLA?



# Ras

contattaci e scopriilo con un  
test valutazione rischi gratuito  
[info@dionisoeditore.it](mailto:info@dionisoeditore.it)



# ITS e DUALE

*Prima parte*

---

**SOLO UN ALTRO MODO DI FARE/VIVERE LA SCUOLA  
O UN'OCCASIONE DA COGLIERE AL VOLO?**

---

**I**TS Cosa sono? Inquadramento giuridico nel panorama scuola. Mantengono quel che promettono? Dalla Teoria al lavoro. Hanno costi eccessivi? ITS all'interno di un Distretto Industriale: necessario? Il rischio dei due anni non utilizzabili per l'Università. Perché non sono maggiormente diffusi sul territorio?

Dopo il diploma non esiste solo l'Università. Chi è alla ricerca di una formazione tecnica superiore, molto più pratica e laboratoriale rispetto a quella accademica, può iscriversi in uno dei tanti Istituti Tecnici Superiori attivi in Italia.

Gli ITS sono un'ottima opzione per formarsi e prepararsi al mondo del

lavoro. Promuovono corsi di formazione altamente professionalizzanti, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, reso possibile dalla sinergia tra scuole superiori, università e imprese. Si tratta di scuole professionali post diploma ideate per formare figure professionali dotate di un'alta specializzazione tecnologica in grado di consentire loro un inserimento qualificato nel mondo del lavoro.

Sono **146** gli **ITS Academy** sul territorio correlati a **6 aree tecnologiche**. Un mix di teoria e pratica. Gli ITS Academy conciliano tecnica e cultura, teoria e pratica, formazione della persona e formazione alla professione e per questo si rivelano un

*Dopo il diploma non esiste solo l'Università. Chi è alla ricerca di una formazione tecnica superiore ad alto contenuto tecnologico e innovativo può iscriversi agli ITS Academy, per formarsi e prepararsi al mondo del lavoro.*



*Gli ITS Academy conciliano tecnica e cultura, teoria e pratica, formazione della persona e formazione alla professione e per questo si rivelano un formidabile passepartout per il mondo del lavoro.*

*Gli ITS Academy garantiscono alti livelli di occupazione ai loro diplomati, operando per il successo occupazionale di tecnici in settori tecnologici d'avanguardia.*

*Il principale punto di forza sta di fatto nella flessibilità organizzativa, didattica e progettuale reso possibile dalla sinergia tra scuole superiori, università e imprese.*

formidabile passepartout per il mondo del lavoro. Tante le opportunità offerte dai 146 ITS delle sei aree tecnologiche disseminati sul territorio, come ad esempio:

- la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali volti a valorizzare il territorio nelle sue peculiarità turistiche ed enogastronomiche
- le esperienze nelle filiere di produzione del comparto agrario e di trasformazione agro-industriale
- gli interventi edilizi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione con soluzioni impiantistiche e materiali innovativi del "Made in Italy"
- i processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda
- la realizzazione e la gestione delle architetture e infrastrutture relative ai sistemi di comunicazione dell'ICT
- la sostenibilità della mobilità delle persone e delle merci, alla sicurezza, ergonomia ed economicità del trasporto
- la ricerca, progettazione, sviluppo, produzione e la manutenzione di dispositivi biomedicali, apparecchi e kit per la diagnosi, terapia e riabilitazione
- i temi dell'ambiente, del "green", dell'ecosostenibilità: le fonti rinnovabili, l'edilizia sostenibile, la progettazione degli impianti, la valutazione energetica, la costruzione e gestione di impianti per la produzione, la trasformazione e la distribuzione dell'energia
- l'automazione e i sistemi meccatronici (realizzazione e controllo delle macchine e dei sistemi automatici destinati ai diversi tipi di produzione)
- le attività a supporto delle strategie aziendali, dall'elaborazione e sviluppo di piani di comunicazione e delle attività di social media marketing e di digital strategy, alla promozione di nuovi

prodotti o servizi, fino alla definizione delle strategie di posizionamento delle imprese sui mercati internazionali

Dalla formazione al lavoro. Gli ITS Academy garantiscono alti livelli di occupazione ai loro diplomati, operando per il successo occupazionale di tecnici in settori tecnologici d'avanguardia. Chiave del successo è il fatto di puntare all'innovazione nei contenuti, nei metodi di insegnamento e nella strumentazione a supporto della didattica. Molti dei percorsi sono infatti orientati all'uso delle tecnologie abilitanti proprie del piano Industria 4.0.

Il principale punto di forza sta di fatto nella flessibilità organizzativa, didattica e progettuale che si traduce in vero e proprio dinamismo col quale viene organizzata ed erogata l'offerta formativa adattando il curriculum al contesto d'uso e ai territori, ovvero intercettando bisogni ed emergenze reali. Le Fondazioni progettano e realizzano, in partnership con il mondo delle imprese, percorsi di durata biennale o triennale sulla base di piani triennali predisposti dalle programmazioni regionali e assumono come riferimento le competenze delle specifiche figure nazionali riferite alle aree tecnologiche, la ricognizione dei fabbisogni formativi dei diversi territori e il potenziale di occupabilità di ciascun territorio rispetto alle specifiche filiere produttive.

Una didattica basata sull'esperienza. Alla base di tutto c'è la ricerca di metodologie capaci di offrire una didattica esperienziale che dia agli studenti la possibilità di sperimentare direttamente quanto appreso connettendo l'apprendimento ai contesti aziendali, ovvero toccando con mano ciò che andranno a realizzare in ambito professionale. I laboratori in particolare sono veri e propri catalizzatori di esperienze autentiche: è lì che gli studenti possono svolgere attività complesse che emulano il lavoro, sperimentando processi autentici di soluzione di problemi. In questo modo

gli ITS Academy favoriscono l'alternanza fra attività didattiche in aula, laboratori e stage in azienda che avvicina gli studenti al mondo reale del lavoro in cui si apprestano a entrare. Farà certamente parte del loro bagaglio di esperienze l'aver elaborato project work, l'aver partecipato a lavori di gruppo, l'aver fatto simulazioni, realizzato prototipi, utilizzato l'Intelligenza artificiale, l'Industrial internet (IOT) e aver fatto esperienze di realtà aumentata a supporto dei processi produttivi.

Tutor e docenti provenienti dalle aziende. Fondamentale è la stessa presenza di professionalità dedicate come tutor, addetti all'orientamento, e altre figure strategiche per la gestione degli stage (che sono una delle forme esperienziali di organizzazione della didattica più apprezzate dagli studenti).

Stando alle indicazioni ministeriali: "una buona conoscenza dell'informatica e della lingua inglese costituisce requisito preferenziale per l'ammissione ai percorsi. Vi è tuttavia la possibilità di frequentare moduli di specifica preparazione finalizzati a "riallineare" le competenze mancanti". In ogni ITS infatti è previsto - quando necessario - un monte ore scelto dalla scuola per rendere la classe omogenea e colmare eventuali lacune pregresse.

I corsi hanno una durata che oscilla tra i quattro e i sei semestri e almeno il 30% delle ore si svolge direttamente in azienda (infatti il corpo docente proviene, almeno per il 60% dal mondo del lavoro). Alla fine del percorso gli studenti dovranno affrontare una verifica condotta da commissioni d'esame costituite da rappresentanti della scuola, dell'università e della formazione professionale e da esperti del mondo del lavoro.

È prevista la possibilità di svolgere un'esperienza lavorativa in regime di apprendistato.

Al termine dei corsi si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze

corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche. Il titolo è anche corredato dall'EUROPASS in modo da favorire la circolazione in ambito nazionale ed europeo.

Le cose però stanno cambiando: con la Riforma degli ITS sarà possibile fare un terzo anno supplementare rispetto ai due già previsti, per poter avere un diploma equiparabile a una laurea triennale (sesto livello EQF).

Questo aspetto è fra i più dibattuti e i auspicati per evitare un pericolo: gli studenti in ITS sarebbero orientati esclusivamente al lavoro e non al proseguimento degli studi. Nel momento in cui desiderassero o fossero obbligati a riformulare il loro progetto di vita risulterebbero in possesso di un titolo poco spendibile in altri settori, ad esempio in ambito pubblico. Infatti un tema di attuale discussione è proprio la RIFORMA ITS.

I principali punti della riforma degli ITS:

- Equiparazione del diploma ITS - conseguito alla fine dei corsi di sei semestri - con la laurea triennale;
- Coinvolgimento diretto delle imprese all'interno delle Fondazioni ITS;
- Stage formativi svolti per almeno il 30% delle ore previste dal percorso.

Tra i punti di debolezza c'è il timore che il modello di ITS Academy proposto corrisponda ad un percorso formativo al servizio di specifiche aziende e di territori con un sistema produttivo forte, ma non adeguato e coerente con le politiche di sviluppo tecnologico del Paese. Pur ispirata da paesi come Francia, Germania, Svizzera, la Riforma, risulta ad oggi evidente che da sola non per indurre una reale trasformazione delle dinamiche di formazione, di relazione con il mondo del lavoro e con il tessuto imprenditoriale, e soprattutto quel passaggio culturale che dentro e fuori dal mondo ITS dovrà avvenire per riconoscere alla formazione tecnica

*Adottano una didattica esperienziale dando agli studenti la possibilità di sperimentare direttamente quanto appreso connettendo l'apprendimento ai contesti aziendali.*

*Sono dotati di laboratori, catalizzatori di esperienze autentiche, dove gli studenti possono svolgere attività complesse che emulano il lavoro, sperimentando processi autentici di soluzione di problemi.*

*Gli ITS Academy favoriscono l'alternanza fra attività didattiche in aula, laboratori e stage in azienda in tal modo avvicinano gli studenti al mondo reale del lavoro in cui si apprestano a entrare.*

*I corsi hanno una durata che oscilla tra i quattro e i sei semestri e almeno il 30% delle ore si svolge direttamente in azienda.*

*Al termine dei corsi si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro Europeo delle qualifiche corredato dall'EUROPASS.*

*La riforma degli ITS con i suoi punti di forza e di debolezza prevede di fare un terzo anno supplementare per poter avere un diploma equiparabile a una laurea triennale (sesto livello EQF).*

post diploma quella dignità che proprio nei Paesi citati è già ben radicata. Un altro punto debole sembra essere quello relativo al personale docente: l'accesso alla professione di **insegnante tecnico-pratico** non mostra raccordi rispetto alle norme sul reclutamento attualmente in discussione in Parlamento. Inoltre, l'assunzione prevede contratti di prestazione d'opera, non garantendo pertanto stabilità a tecnici e docenti impegnati nei corsi ITS.

Ogni anno di università vale 60 crediti, sia nelle università tradizionali che in quelle telematiche. I crediti di laurea triennale sono dunque 180. Se con un ITS ne vengono riconosciuti al massimo 40 o 60, Al di là delle questioni formali, della riforma, dei decreti attuativi, delle scelte burocratiche dei singoli ITS e delle singole università, tutto ciò porta con sé alcuni potenziali incomprensioni. Se il riconoscimento in qualche forma dei percorsi ITS in ambito accademico segna un ovvio punto di forza e una certificazione di valore per gli ITS stessi, dall'altra parte non va dimenticato che università e ITS sono percorsi formativi intrinsecamente diversi, con finalità, metodologie e obiettivi strategici per il nostro sistema Paese molto differenti.

Non sarà sufficiente frequentare un solo anno di università per ottenere la laurea.

Il rischio, è che gli ITS possano in qualche modo vendere ai potenziali studenti un'equivalenza e uno sbocco universitario che si esiste, ma che ha anche molti se e molti ma. E che allo stesso tempo le università intendano beneficiare di queste "equivalenze" per generare un flusso di persone in ingresso provenienti dagli ITS, uguale e opposto al flusso nel verso contrario di chi – deluso o scottato dall'università – decide qualche anno dopo il diploma di iniziare un'avventura in un ITS. Serve chiarezza, sui ruoli e sulle regole,

anzitutto a beneficio dei giovani e delle loro famiglie, di chi sta guardando al futuro del lavoro e cerca di orientarsi non solo in un mondo delle professioni che evolve a velocità siderale, ma anche in un quadro normativo e burocratico che al momento sembra essere tutto tranne che chiaramente definito.

## 5 BUONI MOTIVI PER ISCRIVERSI

### 1. Le materie che si studiano

Un primo motivo per iscriversi a questi percorsi professionalizzanti sono anzitutto le materie trattate, che spaziano dall'efficienza energetica alla mobilità sostenibile, dalle tecnologie per i beni e le attività culturali fino alle tecnologie informatiche e della comunicazione e al supporto delle filiere del made in Italy. Ambiti oggi più che mai strategici e ricercati.

Il momento storico che viviamo ha certamente bisogno di un supporto formativo in rapida evoluzione e capace di cogliere i segnali provenienti dal mercato del lavoro, fornire agli studenti, e non solo, stimoli, motivazioni utili a proseguire nella concretizzazione del progetto professionale di vita. Nuovi saperi per nuove professioni.

### 2. La durata di soli 2 anni

Questi percorsi formativi si svolgono nell'arco di 2 anni, decisamente meno del tempo richiesto invece agli studenti universitari per ottenere un diploma di laurea triennale o magistrale.

### 3. A contatto diretto con il mondo del lavoro

Una terza ragione per iscriversi è che la formazione ITS permette di vivere un'esperienza di studio pratica grazie a tirocini formativi obbligatori (al momento) per il 30% del monte ore complessivo. L'esperienza in azienda, anche all'estero se lo si desidera, può avvenire in regime di apprendistato, che garantisce una maggiore integrazione tra il mondo della

formazione e quella del lavoro.

#### **4. Docenti dal mondo delle imprese**

I docenti provengono in larga misura dal mondo dell'imprenditoria e delle imprese. Portano la loro esperienza e favoriscono l'abbattimento delle distanze fra studio accademico e operatività aziendale.

#### **5. Un titolo di studio riconosciuto**

Le scuole professionalizzanti permettono agli studenti di ottenere, a conclusione del percorso, il Diploma di Tecnico Superiore e la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche. Il titolo è corredato dall'Euro-pass diploma supplement, che rende i neodiplomati competitivi anche negli altri Paesi europei.

L'offerta formativa ITS non prevede solo l'acquisizione di competenze tecniche, che rimangono comunque un focus importante, ma anche tutte quelle abilità che richiede una professione, dal project management alla lingua inglese, alla compliance alle normative, fino alle soft skill.

### **..E ALTRETTANTI PER NON FARLO**

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono ormai una realtà affermata nel sistema formativo italiano. Ogni anno nascono nuove fondazioni e vengono introdotti nuovi indirizzi di studio, con l'obiettivo di raggiungere le richieste dei neo-diplomati e avvicinarli a un metodo di insegnamento innovativo.

Le università e le scuole peccano sul lato pratico (non sempre ovviamente), non riescono a dare ai ragazzi quell'esperienza che occorre alle aziende per introdurli nel mondo del lavoro. Gli ITS rispondono a questa esigenza, e i numeri lo testimoniano. L'80% degli studenti trova lavoro entro il primo anno dal termine del percorso di studi, contro il 70% per gli universitari con laurea magistrale. Per i laureati triennali la percentuale scende addirittura sotto il 50%.

Eppure in Italia molti Istituti Tecnici Superiori faticano a trovare nuovi allievi. Basti pensare che in Germania il numero totale di iscritti è di oltre 700.000, contro i poco più di 10.000 del nostro paese.

**Da cosa deriva questo problema?** Cosa frena i ragazzi dall'isciversi agli ITS? Per quale ragione la maggior parte continua a preferire i percorsi di studio classici?

#### **1: non conoscono gli ITS**

Può sembrare banale, ma ha perfettamente senso. La conoscenza dei percorsi ITS non è molto diffusa e lo stereotipo che il lavoro migliore derivi da studi universitari è difficile da superare, infatti molti scelgono l'università semplicemente perché non conoscono alternative. Non si sono mai chiesti se c'è un'altra scelta, oppure quest'ultima non gli è mai stata presentata. La conseguenza è ovvia. Gli ITS restano un percorso formativo di nicchia, poco conosciuto. Questa è forse la ragione principale che penalizza gli istituti.

#### **2: non si fidano del meccanismo**

Come abbiamo detto, scoprire l'esistenza degli ITS è molto difficile. Poniamo il caso che solo il 10% dei ragazzi che finisce la scuola conosca gli Istituti Tecnici Superiori. Di questo 10%, quanti si fideranno di un nuovo metodo scolastico che si pone come alternativa all'università? Probabilmente il 10% di quel 10%. Conoscere non basta, è necessario informare nel modo giusto, con un orientamento trasparente e completo.

#### **3: non fa per loro**

Immaginiamo questa situazione: un ragazzo ha appena conseguito il diploma. È giunto il momento di decidere quale strada prendere, quindi confronta varie opzioni. Una di queste è proprio la possibilità di un ITS, così si informa sulle caratteristiche di questo percorso di studi. Dopo varie riflessioni conclude che si tratti di un percorso valido, ma...che non fa al caso suo. Probabilmente preferisce ricevere un'istruzione più forte

sul lato teorico, oppure ritiene semplicemente che un'università possa aiutarlo meglio a raggiungere i suoi obiettivi. Una sorta di garanzia che un percorso "nuovo" non suggerisce appieno.

#### **4: negli ITS non c'è la facoltà che vogliono studiare**

Gli ITS sono ancora in una fase di sviluppo, quindi non comprendono tutte le aree di studio che si possono trovare nelle normali università. Questo limita le scelte dei neo-diplomati, costringendoli a ripiegare su percorsi formativi più convenzionali che soddisfino i loro interessi.

Potrebbero anche essere attirati dal metodo, convinti che una formazione teorica abbinata alla pratica sia una soluzione migliore dell'università. Ma se l'istituto non offre l'indirizzo di studi che gli interessa, questo servirà a poco.

#### **5: non gli interessa**

Molte persone rifiutano tutto ciò che è nuovo o diverso senza nemmeno conoscerlo. Si tratta di una sorta di pregiudizio morale.

Convincere questi soggetti a distaccarsi dai loro tabù è molto complicato. Potresti fornirgli i migliori argomenti a tuo favore, ma il risultato non cambierà. Come rimediare? Intanto con una capillare informazione sull'esistenza di questi percorsi, con un miglior approccio orientativo per fare scelte maggiormente legate al progetto di vita, evitando la contrapposizione studio o lavoro, ma coniugando un più sano e forte scuola e lavoro.

Il peso della scuola, all'interno della gestione di un ITS, in questo momento non è molto rilevante anche se si chiede alle scuole di realizzare momenti d'Orientamento e informazione. Consentendo alle scuole un maggior, vero, coinvolgimento diretto si potrebbe ottenere migliori risultati con progetti che partono dalle aule e arrivano direttamente agli studenti.

Fine articolo prima parte





## CORSO DI FORMAZIONE

# Nuova Contabilità Scuole, passo passo, dal PON al PNRR

Introduzione al corso (a cura di Elisabetta Davoli Presidente Associazione "Insegnare Sicuri")

## A - Contabilità generale

### 1. Adempimenti giuridici

d.l. 129/2018 differenze rispetto al d.l. 44/2001

Sintesi ragionata su nova ratio del testo normativo, parole chiave - semplificazione, concetto di rete per gestione procedure, ruolo nuovo del controllo dei revisori, massima automatizzazione procedure, trasparenza (a cura di Elisabetta Davoli ex Dirigente Direzione Bilancio Ministero Istruzione)

### 2. Bilancio delle scuole

Modelli, Variazioni, Athena 2

Esplicazione dei vari modelli per Programma Annuale e Consuntivo e della loro funzione per una gestione coerente e ragionata, casi specifici e problematici di una scuola, ruolo dei verbali di Athena 2 e importanza delle registrazioni per i calcoli del MEF (a cura di Gabriella Gizzi Direttore Servizi Generali Amministrativi e Annamaria Rosciolino Revisore MEF)

### 3. Contratti integrativi

responsabilità, compiti, adempimenti del DS e del DSGA

Determinazione dei ruoli e dei compiti del DS e del DSGA nella contrattazione di istituto per la stesura della bozza di contratto da proporre in coerenza con le attività scolastiche. Indicazioni di massima per eventuali patologie e criticità riscontrabili nei contesti (a cura di Annamaria Rosciolino Revisore MEF)

### 4. PNRR

Linee di sviluppo in corso attraverso la nuova piattaforma FUTURA in vista dei nuovi bandi di partecipazione per le scuole (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

## B - Progetti nazionali ed Europei

### 1. Iniziative di formazione e progetti, anche in rete:

Indicazioni pratiche sulla costituzione di reti e sulla progettazione, realizzazione e rendicontazione delle azioni (a cura di Manuela Cenciarini Dirigente Scolastico e Alessandra Silvestri Dirigente Scolastico) a due voci incrociate

### 2. Finanziamenti ex lege 440

Edilizia, Fondi Stato, Fondi Regioni, Piattaforme Rendicontazioni, PNSD

Breve introduzione alla normativa di riferimento. Progettazione, gestione e rendicontazione generale degli interventi delle scuole ex lege 440/1997 e nell'ambito del PNSD. Utilizzo delle piattaforme "Monitor 440" e "PNSD-gestione azioni" (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

### 3. Progettualità e Finanziamenti europei, PON, Contratti, Personale Costi Standard (FSE, FESR)

Quadro sintetico degli obiettivi dei Fondi Strutturali Europei, il PON nelle scuole. Progettazione, gestione e rendicontazione generale degli interventi finanziati con FSE e FESR, documentazione a corredo dei progetti, utilizzo della piattaforma GPU (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

### 4. PNRR

linee di sviluppo in corso attraverso la nuova piattaforma FUTURA in vista dei nuovi bandi di partecipazione per le scuole (a cura di Angela Tortora Dirigente Scolastico)

**Costo pacchetto B: € 330**

**Costo pacchetto A: € 330**

**Costo pacchetto A + B: € 600**

## Destinatari

DS, DSGA, personale ATA, docenti impegnati nelle progettualità finanziate

## Durata

25 ore online complessive, sia introduttive generali che di approfondimento, dilazionate e condotte attraverso specifici webinar e forum interattivi (anche divisi in parti distinte per migliore fruibilità dei corsisti)

**Lezioni vendute singolarmente a € 150 l'una**

- Bilancio delle scuole, modelli, variazioni, Athena 2 (3h di lezione)
- Finanziamenti ex legge 440, edilizia, fondi stato, fondi regioni, piattaforme rendicontazioni, PNSD (3h di lezione)
- Progettualità e finanziamenti europei, PON, contratti, personale costi standard (FSE, FESR) (3h di lezione)

come da art.10 punto 20 del DPR 633/72

Le voci di bilancio per finanziare il costo del pacchetto possono essere sia la formazione (P04 e sottoaggregati) sia l'editoria a uso amministrativo (A02)

[www.insegnaresicuriformazione.it](http://www.insegnaresicuriformazione.it)

[www.insegnaresicuri.it](http://www.insegnaresicuri.it)







# Sostenere i ragazzi attraverso formazione e prevenzione

GRANDE ATTENZIONE È RIVOLTA AI GIOVANI, GRAZIE AGLI INCONTRI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DEL PROGETTO PREVENZIONE NELLE SCUOLE. L'IMPEGNO SU QUESTO FRONTE È QUANTO MAI IMPORTANTE, COME CI RACCONTA CRISTINA MIGLIORERO, COORDINATRICE NAZIONALE DEL PROGETTO

**N**ata a Milano nel 1999 e oggi presente in 17 città italiane, Progetto Itaca ([www.progettoitaca.org](http://www.progettoitaca.org)) è una Fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto per persone con disturbi della salute mentale e per le loro famiglie.

Da sempre, una grande attenzione è rivolta ai più giovani, grazie agli incontri organizzati all'interno del Progetto Prevenzione nelle scuole.

Oggi - con le ripercussioni psicologiche lasciate dalla pandemia ancora evidenti - l'impegno su questo fronte è quanto mai importante, come ci racconta Cristina Migliorero, coordinatrice nazionale del Progetto.

“L'obiettivo primario di Progetto Scuola è quello dell'informazione e della prevenzione.

Sempre affiancati da uno psichiatra, i volontari di Progetto Itaca entrano nelle classi per sensibilizzare i ragazzi sul tema della salute mentale. Spiegano quali sono i principali disturbi. Parlano della “vulnerabilità” genetica che può

**PROGETTO ITACA**  
[www.progettoitaca.org](http://www.progettoitaca.org)

linea d'ascolto:  
**02.2900.7166**  
**800.274.274**

Attività finanziata  
e sostenuta da:



*L'obiettivo primario del Progetto Scuola è quello dell'informazione e della prevenzione. Sempre affiancati da uno psichiatra, i volontari entrano nelle classi per sensibilizzare i ragazzi sul tema della salute mentale.*

*Far capire ai ragazzi quanto sia importante porre attenzione ai segnali di malessere che ci manda la nostra mente.... potrebbero essere la spia di una sofferenza psicologica che sta nascendo in noi.*

*La nostra esperienza nelle scuole evidenzia come manchi ancora una reale conoscenza di quali sono tutti i fattori che possono influenzare il benessere psicologico.*

rendere una persona più o meno predisposta a svilupparli. Evidenziano l'importanza di uno stile di vita che "protegga" la nostra mente.

La nostra è una prevenzione primaria, supportata da un'informazione medica, che si propone di far capire ai ragazzi quanto sia importante porre attenzione ai segnali di malessere che ci manda la nostra mente. A non sottovalutarli ma, piuttosto, a parlarne, perché potrebbero essere la spia di una sofferenza psicologica che sta nascendo in noi. Una sofferenza che, però, se affrontata rapidamente, e con il sostegno di uno specialista, può trovare una soluzione e non compromettere la nostra vita, i nostri sogni, i nostri progetti".

### **Qual è il bilancio di Progetto Scuola per l'anno scolastico che si è appena concluso?**

Direi assolutamente positivo. Quest'anno, a livello nazionale, abbiamo raggiunto 473 classi in 90 scuole superiori per un totale di oltre 9.000 studenti fra i 16 e i 17 anni d'età. Nell'anno scolastico precedente, i ragazzi che avevamo incontrato erano stati circa 7.200.

Il Progetto, quindi, attivo in 16 delle nostre sedi, è in costante crescita.

Certo, ogni realtà ha caratteristiche peculiari e le scuole delle grandi città sono diverse da quelle dei piccoli centri, dove ancora, a volte, c'è un po' di difficoltà ad affrontare il tema della salute mentale. Rispetto a quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, nel 2001, però, oggi le cose sono decisamente migliorate. Allora stigma e pregiudizio erano molto più forti. Oggi, invece, la consapevolezza del problema è maggiore così come lo sono la necessità e la volontà di affrontarlo nel modo migliore. Nel tempo, abbiamo visto come si sviluppi, fra le scuole, una sorta di "passa parola" positivo rispetto al nostro Progetto. Ed è proprio questo che ci permette di raggiungere sempre più studenti.

### **Come stanno, oggi, i ragazzi?**

Il malessere psicologico, fra i più giovani, in una certa misura c'è sempre stato. Certo, la pandemia ha amplificato difficoltà e sofferenze che oggi sono ancor più diffuse. Inoltre, a differenza di quanto avveniva in passato, ora di tutto ciò si parla molto di più. Credo che si possano evidenziare due scenari di fondo.

Da una parte, chi non aveva problemi particolari ma ha poi sviluppato un'ansia crescente nel periodo dell'isolamento forzato proprio perché non ha potuto vivere la socialità, le relazioni, esperienze fondamentali dell'età più giovane. Dall'altra, chi invece qualche problema lo aveva già e ha visto come una sorta di "rifugio" la necessità di doversi per forza allontanare dagli altri. Quando è stato "costretto" a tornare alla vita normale, però, ha dovuto nuovamente affrontare le sue difficoltà. Situazioni diverse, dalle diverse sfaccettature psicologiche e relazionali, che non vanno amplificate ma nemmeno ignorate. Fondamentale, allora, ancor più che in passato, è sostenere i ragazzi attraverso formazione e prevenzione.

### **I ragazzi che consapevolezza hanno dell'importanza del prendersi cura non solo della propria salute fisica ma anche di quella mentale?**

Sicuramente, rispetto al passato, hanno molte più informazioni sulle patologie della mente. La nostra esperienza nelle scuole, però, evidenzia come manchi ancora una reale conoscenza di quali sono tutti i fattori che possono influenzare il benessere psicologico.

Attribuiscono molto peso ai cosiddetti "fattori ambientali" - la famiglia, le amicizie, la scuola... - ma non considerano l'importanza degli stili di vita.

Ed è proprio su questo aspetto, allora, che è importante creare cultura.

Evidenziare la necessità di un corretto rapporto con il sonno, per esempio, elemento fondamentale per l'equilibrio del cervello. Non basta dormire poche ore

rimanendo comunque sempre connessi al telefono o al computer. Perché la nostra mente recuperi davvero è importante riposare bene e per un tempo adeguato. E ancora, il rischio legato all'abuso di alcol, droghe, Internet...

È importante che i ragazzi siano consapevoli del fatto che possono fare da "detonatore" di un disturbo già presente.

### **Quali sono i segnali fondamentali da non sottovalutare?**

L'adolescenza, come tutti i momenti di passaggio, porta con sé un po' di confusione. Direi che per certi versi è normale fare i conti con la tristezza, l'ansia, il senso di disagio e di inadeguatezza, gli sbalzi d'umore. Quando non sono situazioni passeggero, però, e perdurano per lunghi periodi, allora questo è già un primo segnale importante da considerare. Così come lo sono l'intensità del tormento che si prova e, soprattutto, l'impatto che tutto ciò ha sulla vita quotidiana. Cambiare le proprie abitudini, isolarsi, evitare di uscire con gli amici, di fare sport, persino di andare a scuola... La socialità è un elemento fondamentale per i ragazzi. Negarsela è segno che qualcosa non va come dovrebbe.

### **Fra i ragazzi oggi c'è meno stigma, meno pregiudizio rispetto alla malattia mentale?**

Sì, sono più attenti al dolore dell'altro, se ne preoccupano, si mettono a disposizione. Per contro, però, fanno più fatica ad accettare la loro sofferenza. Hanno più paura a manifestare il loro disagio. Non temono il giudizio dei loro coetanei ma quello degli adulti. Andando nelle scuole, ci siamo resi conto che spesso ciò che frena una richiesta d'aiuto è la paura di deludere i propri genitori, di non essere all'altezza delle loro aspettative. È un po' come se i ragazzi si attribuissero una colpa, una responsabilità. Come se pensassero che il malessere che provano dipenda solo da loro, come se bastassero solo la loro volontà e la loro forza per riuscire o meno ad affrontarlo.

### **Chiedere aiuto, però, è fondamentale...**

Certo. Lo scopo del nostro progetto è proprio quello di far capire ai ragazzi che di fronte a qualsiasi sofferenza, soprattutto quando questa è molto forte, non bisogna avere paura di farsi aiutare. La richiesta d'aiuto non è un segno di debolezza. Al contrario, è un passaggio fondamentale per affrontare la malattia, superarla e dare un corso positivo alla propria vita, al proprio futuro.

Ed è compito degli adulti - genitori, insegnanti, educatori... - far sì che i ragazzi lo comprendano.

*Lo scopo del nostro progetto è proprio quello di far capire ai ragazzi che di fronte a qualsiasi sofferenza, soprattutto quando questa è molto forte, non bisogna avere paura di farsi aiutare.*

**Progetto Itaca Onlus** prevede nelle scuole la realizzazione di incontri, a titolo gratuito, di informazione e sensibilizzazione per studenti, insegnanti e genitori con la collaborazione di diverse équipes dei Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL/ASST.

Attività finanziata  
e sostenuta da:



Nell'anno scolastico 2022/2023 Progetto Itaca Scuola, a livello nazionale, ha raggiunto 9017 studenti in 473 classi di 90 Istituti superiori di 16 città italiane. Le presentazioni sono state 183 e hanno coinvolto 88 volontari, 64 psichiatri e 6 psicologi.

Nell'anno scolastico 2021/2022 gli studenti erano stati 7284, in 330 classi di 60 Istituti.

Dal questionario finale di gradimento che viene proposto ai ragazzi al termine della presentazione, emerge che:

- i temi di maggior interesse sono quelli legati ad ansia, depressione, disturbi dell'alimentazione e del comportamento;
- l'idea più diffusa è che il benessere della mente sia influenzato soprattutto dalla relazione con gli altri e dal contesto in cui si vive;
- la consapevolezza dell'incidenza dei fattori di rischio e dello stile di vita è poco chiara;
- fra le emozioni e i comportamenti più diffusi ci sono i pensieri ricorrenti, il passare repentinamente dalla felicità alla tristezza, la perdita del controllo, l'attenzione al cibo, la sensazione di essere diversi e/o isolati dagli altri;
- lo stigma e il pregiudizio nei confronti dei disturbi della salute mentale sono meno presenti che fra gli adulti;
- la paura del giudizio degli altri, in particolare dei genitori, è ancora forte.





Piazza della Libertà





## Udine



*La città è bellissima: le chiese sono ricchissimamente decorate, e le pitture di Giovanni d'Udine, scolare di Raffaello, ne fanno il principale ornamento.*

(Carlo Goldoni)




**U**DINE è un comune italiano di quasi 100.000 abitanti situato al centro di una regione a statuto speciale del nord-est dove si parla *italiano* ma anche *friulano*, una delle lingue minoritarie riconosciute da una legge speciale alla fine degli anni 90. E' stata la capitale di una piccola patria oltre che sede di uno dei più antichi parlamenti d'Europa nonché anche la terza città illuminata in Europa dopo Londra e Milano.

Udine è nota come la città del Chievo ma anche di Napoleone Bonaparte che alla fine del Settecento ha soggiornato qui.

Il nostro *tour* udinese seguirà appunto le orme del grande generale dell'armata francese nel suo viaggio in queste terre tra palazzi nobiliari e Trattati di Pace che cambiarono la cartina geografica dell'Europa a cavallo tra il 700 e l'800.

Iniziamo da **Piazza Libertà** definita spesso la più bella piazza veneziana sulla terraferma. Udine







Loggia del Limonello



Torre dell'Orologio

Infatti, dopo essere stata la sede del patriarcato di Aquileia, fece parte della Repubblica di Venezia per più di tre secoli e il segno della presenza della *Serenissima* in questa piazza del centro città è chiaro. Dalla quattrocentesca **Loggia del Lionello** in pietra bianca e rosa elegante esempio di gotico veneziano, al simbolo di Venezia per eccellenza il **Leone Alato** che si trova sulla **Colonna** in fondo alla piazza e sulla **Torre dell'Orologio**. Napoleone arrivò qui alla fine del Settecento, al termine di quella prima Campagna d'Italia che l'aveva già visto vittorioso a Milano e a Mantova nei territori della Lombardia. Un altro monumento della piazza ricorda un evento fondamentale legato al passaggio del grande condottiero in Friuli: il **Monumento della Pace di Campofornido**, in omaggio al Trattato che venne firmato a pochi chilometri da qui il 17 ottobre del 1797.

Visitiamo il **Castello di Udine** anche se di fronte a noi non vediamo propriamente un castello ma bensì una residenza rinascimentale impreziosita all'esterno da uno scalone monumentale progettato da Giovanni da Udine, brillante allievo e collaboratore di Raffaello. Dall'ampia spianata del castello in molti devono aver contemplato il panorama sulla pianura circostante arrivando con lo sguardo fino al mare e alle montagne nelle giornate più serene. La leggenda vuole che il colle su cui si trova il Castello di Udine sia

stato costruito artificialmente dai soldati di Attila per consentire al loro condottiero di ammirare dall'alto la distruzione di Aquileia a metà del V sec. d.C.. Possiamo immaginare, qualche secolo più tardi, anche il giovane Napoleone che osserva dall'alto un territorio sul quale presto si sarebbero giocate le sorti della Repubblica di Venezia e delle grandi potenze europee, in particolare di Francia e Austria. Il castello, sede del luogotenente veneto, sarà occupato dai francesi che però, naturalmente, non potevano sbarazzarsi in poco tempo dell'eredità veneziana della città testimoniata qui dalla stupenda **Loggia del Lupo** che corre lungo il vialetto di accesso al Castello con un porticato in stile gotico veneziano del tardo 400, voluta proprio dal luogotenente veneziano Tommaso Lipomano.

Napoleone è stato ospite di alcuni dei palazzi più prestigiosi del centro di Udine. Uno di questi è **Palazzo Antonini Belgrado** dimora di una delle famiglie nobiliari più influenti di Udine e, dal 1891, sede della Provincia. Visitiamo al suo interno il **Salone dello Scialle** che prende il nome dal motivo dello scialle che corre tutto intorno alle pareti e che vuole ricordare un dono che Napoleone avrebbe fatto alla contessa Antonini in occasione di una sua visita nel 1807, quando, all'apice del suo successo, si era proclamato imperatore e aveva inaugurato il Regno d'Italia. Il





Colonnato adiacente il Castello di Udine

dono consisteva appunto in un bellissimo e prezioso scialle decorato con minuscole api dorate che sono riportate anche sulle pareti di questo bellissimo salone. Ma Napoleone frequentò molto questo palazzo anche nei mesi caldi del 1797. Prima di arrivare al trattato di pace di Campoformido con l'Austria qui risiedeva il marchese del Gallo, ministro di Napoli a Vienna, e proprio qui si tennero un gran numero di colloqui-cene diplomatiche. In questo palazzo ebbe luogo anche il grande ricevimento per festeggiare la pace conclusa il giorno dopo la firma del Trattato.

Altro palazzo prestigioso che ospitò Napoleone è **Palazzo Florio** risalente al 1763, ora sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Udine. E' uno dei palazzi più importanti di Udine a due passi dal Castello e dal centro della città e, secondo l'opinione di alcuni, proprio qui venne firmato quel Trattato di Campoformido che abbiamo più volte citato inseguendo le tracce di Napoleone.

Ci spostiamo al **Palazzo Patriarcale**, sede dell'Arcivescovado, ritrovandoci ancora una volta a tu per tu con la magnifica eredità artistica di Venezia e di un grande artista veneziano come Giambattista Tiepolo che troverà a Udine la sua seconda patria che gli permetterà di esprimere, poco più che trentenne, tutto il suo potenziale artistico. Il palazzo è anche sede del **Museo Diocesano**, al suo interno ammiriamo gli

affreschi del Tiepolo rappresentanti le storie di Abramo, Isacco e Giacobbe. Sul soffitto l'episodio simbolo della storia di Abramo, cioè il *Sacrificio di Isacco* con la particolarità dello sguardo di Isacco che guarda lo spettatore da qualsiasi posizione esso sia, quasi il Tiepolo volesse liberarsi da un centro di prospettiva da cui guardare la sua opera e che invitasse lo spettatore a muoversi. All'epoca napoleonica questo palazzo ospitava grandi ufficiali francesi e l'arcivescovo fu costretto a trasferirsi temporaneamente nell'Abbazia, residenza estiva.

Continuiamo il nostro *tour* spostandoci a Passariano di Codroipo, a pochi chilometri da Udine, per visitare la **Villa Manin**, una delle più grandi ville venete in Italia, costruita fra la metà del Seicento e l'inizio del Settecento per la famiglia Manin a cui apparteneva anche l'ultimo Doge della Repubblica di Venezia, Ludovico Manin. La villa sarà abbellita nel corso del 700 dalla straordinaria esedra colonnata con lo scopo di abbracciare gli ospiti illustri dei Manin, un po' come il colonnato del Bernini a San Pietro. Ludovico Manin aveva deciso di stabilire qui in Friuli la propria residenza in questa villa magnifica circondata da 18 ettari di parco e con molte attività produttive che avrebbero fatto fiorire l'economia del luogo, come la produzione agricola e la coltivazione dei bachi da seta. Il paese di Passariano si è proprio sviluppato attorno alla villa e questo

# MEMORY

## VILLA VERITTI DI CARLO SCARPA

Lontana dall'ossequio incondizionato al Movimento Moderno è la proposta progettuale del veneziano **Carlo Scarpa** (1906-1978). Allievo all'Accademia di Belle Arti di Venezia, dopo aver lavorato ideando oggetti per raffinatissime vetrerie di Murano, Scarpa inizia ad occuparsi della riqualificazione di edifici veneti, diventando uno stimato progettista, mostrando un'acuta sensibilità verso le qualità visive, tattili ed evocative dei materiali, che usa con accostamenti spesso insoliti, così come l'acqua, elemento ricorrente nei suoi lavori.

La sua **Villa Veritti** ad Udine (1955-1961) è sicuramente uno degli esempi del dopoguerra italiano più belli e significativi di architettura per abitazione unifamiliare.

Il difficile inserimento nell'amorfo contesto periferico detta probabilmente la scelta di isolare la casa racchiudendola in un cerchio planimetrico, generato a nord da un muro semicilindrico e completato a sud da una vasca d'acqua sulla quale si affacciano la vetrata a tutta altezza e le finestre a sbalzo della camera da pranzo e del soggiorno.

L'ossatura strutturale, con la sua trama di pilastri di cemento sagomati a sezione triangolare chiusi da lastre decorate con motivi prismatici, crea uno spazio spettacolarmente inquieto, manierista e vertiginoso.



Lignano Sabbiadoro, Udine



Lago di Fusine e monte Mangart, Udine

è il luogo dove Napoleone trascorse più tempo in Friuli, si formò una vera e propria piccola comunità di persone formata da ufficiali militari, segretari, addetti alla sicurezza e mogli di ufficiali, un piccolo quartier generale del generalissimo Bonaparte. A Villa Manin è conservata la stanza da letto di Napoleone con tanto di baldacchino in stile impero, qui dormì per 56 notti, qui sentì arrivare l'odore dell'autunno e della pace che

avrebbe posto fine a tante tensioni.

Per chiudere la nostra visita torniamo al Castello di Udine, da qui la terra della piccola patria del Friuli si può ammirare in tutta la sua ampiezza, dal mare Adriatico alle Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, abbracciando con lo sguardo questa terra di confine che abbiamo esplorato seguendo le orme del grande Napoleone Bonaparte.



## Orientamento *Educare alla complessità per costruire il futuro*

di P. Parente,  
Hoepli, (Milano)  
anno 2022



**P**otenziare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in chiave orientativa' è tra le più rilevanti priorità politiche contenute nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 del Ministero dell'istruzione e del merito. Le motivazioni di tale scelta strategica guardano al presente e al futuro della intera popolazione studentesca: al presente, perché l'orientamento è cruciale per ridurre il tasso della dispersione scolastica, al futuro perché l'orientamento è strategico per costruire un percorso ragionato, consapevole, responsabile nella scuola e nella vita adulta.

Paola Parente, autrice del volume qui presentato, è professionista esperta e competente nel tema 'orientamento' che ha ampiamente sviluppato negli anni sostenendo giovani e adulti nella individuazione e valorizzazione delle proprie risorse e attitudini. Il suo impegno, la sua 'vocazione' professionale, la sua visione si sono arricchite ulteriormente nel corso del tempo, proprio grazie al sapiente lavoro 'sul campo', intercettando innovazioni e trasformazioni, ma anche criticità, che sono confluite nel volume *'Orientamento – Educare alla complessità per costruire il futuro'*. È interessante però sottolineare che la data di pubblicazione del libro (2022) riesce a mettere al centro dell'attenzione e del dibattito, anticipando di quasi un anno l'Atto di indirizzo, una 'assenza' sulla quale – nel corso degli anni – si è fatto cenno di tanto in tanto nel mondo della scuola, senza che però ne venisse riconosciuta la assoluta necessità di far diventare l'orientamento il 'collante', il raccordo tra i diversi ordini e gradi del

nostro sistema nazionale di istruzione e il mondo accademico/lavorativo.

Dei sei capitoli attraverso cui si sviluppa il discorso dell'autrice due risultano particolarmente densi e innovativi per le considerazioni e per gli scenari che lasciano intravedere, ad avviso di chi scrive: *'Quello che cambia'* e *'Quello che non cambierà mai'*. Dunque, Paola Parente puntualizza l'importanza del contesto in una duplice prospettiva di stabilità e di dinamismo, in cui entrambe si completano 'accogliendosi' e riconoscendosi reciprocamente. L'individuazione dello *status* di complessità caratteristico dell'epoca attuale in cui crescono, vivono e si confrontano le giovani generazioni, cui è richiesto un continuo sforzo metamorfico, adattivo, anche per taluni aspetti logorante se proiettato su lungo termine, è il sostrato su cui si basano le riflessioni pedagogiche dall'ampio respiro internazionale che (terzo e sesto capitolo) vedono coinvolti coralmente protagonisti diversi, individuali, istituzionali e collettivi: scuola, famiglie e studenti, associazioni, università e mondo del lavoro, ma anche i diversi *media* e il mondo della ricerca.

Nella prefazione, a firma di Francesco Profumo, si precisa fin da subito che l'orientamento non *'un punto di arrivo ma un percorso continuo'* (pag. XI) in cui le *'qualità umane'* rappresentano la spinta innovativa per costruire il proprio futuro, tuttavia esse non vanno agite in maniera solitaria, bensì vanno elaborate dinamicamente in relazione al contesto. Sono dunque queste le stelle polari che dovranno seguire nel loro lavoro, da quest'anno, le figure di sistema dedicate all'orientamento nelle scuole: questo libro le indica tutte.

Per l'attivazione immediata dell'abbonamento sono indispensabili la compilazione dei campi del modulo d'ordine e la copia dell'avvenuto pagamento intestato a: **"DIONISO EDITORE s.r.l. Viale Algeria 95, 00144 - Roma"** a mezzo bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo dell'Agro Pontino utilizzando il seguente **IBAN IT77 G 0873814 7000 0000 0047 347**. L'abbonamento ha validità annuale, pertanto, al fine di assicurare la continuità dell'invio delle riviste, il rinnovo dello stesso va comunicato tramite i nostri recapiti.

## DA COMPILARE IN DIGITALE O STAMPATELLO LEGGIBILE

Scuola, Ente, Privato (nome e cognome) etc.		Cod. fiscale	
Indirizzo		Cod. ministeriale	
C.A.P.	Località	Provincia	Tel.
Fax	Cod univoco Ufficio	Indirizzo e-mail	
(Nome e Cognome D.S.)		e-mail	Tel.
(Nome e Cognome D.S.G.A.)		e-mail	Tel.
CIG			

Tipologia Pacchetto	Prezzo promozionale
Ras + ProntoScuola + inSCUOLA software + Corso base sulla sicurezza	<input type="checkbox"/> 270 € anzichè <del>670</del> €
Ras + ProntoScuola	<input type="checkbox"/> 190 € anzichè <del>499</del> €
Ras	<input type="checkbox"/> 110 € anzichè <del>130</del> €

\*Dichiaro di aver preso visione dell'**informativa privacy** ai sensi del **Regolamento Europeo 2016/679** e del **D. Lgs 196/2003** come modificato dal **D. Lgs 101/2018** presente sul sito <http://www.autonomiascolastica.it/upload/privacy>

Dioniso Editore srl, in quanto titolare del trattamento dei dati, informa che il consenso all'utilizzo di questi, forniti con il presente modulo, è necessario e relativo alle finalità oggetto dell'erogazione del servizio. L'eventuale rifiuto avrà come conseguenza l'impossibilità dell'erogazione del servizio stesso. Il trattamento dei Suoi dati personali viene attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche e tempistiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e per il tempo previsto dalle vigenti normative di settore. Previo suo consenso, tutti i dati conferiti potranno essere trattati anche per effettuare procedure statistiche di analisi, per l'invio di altre offerte e proposte commerciali, indagini di mercato e attività di marketing. Essi, inoltre, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad altre aziende operanti nei settori editoriale, largo consumo e distribuzione, finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche. Potrà comunque esercitare, in ogni momento, tutti i diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs 101/2018.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali richiesti per le finalità indicate all'interno dell'informativa privacy (consenso obbligatorio).

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione e azioni di marketing anche da parte di aziende terze (consenso facoltativo).

☐ ACCONSENTO ☐ NON ACCONSENTO

**TIMBRO E FIRMA**





Cerchi l'**INFORMAZIONE** e tutte le  
**NEWS** dal mondo scolastico?  
Cerchi un servizio di **ASSISTENZA** completo  
ed efficace?

**ABBONATI a**

**Ras** Rassegna  
dell'Autonomia  
**Scolastica**

**E non è finita qui:**

Attraverso il nuovo servizio Osservatorio, che tratta temi soggetti a continua evoluzione come quelli dell'affidamento e la gestione dei contratti pubblici (appalti e concessioni) e della responsabilità, RAS si pone come vero e proprio Tutor per chi amministra e dirige la scuola.

**Osservatorio** è un servizio innovativo ed interattivo, che consente di aprire un filo diretto con gli esperti e la redazione, attraverso una mail dedicata: [osservatorio@autonomiascolastica.it](mailto:osservatorio@autonomiascolastica.it)



Sicurezza  
Scuola

## *Un Team che lascia il Segno*

Contattaci...il nostro team di esperti ti supporterà nell'analisi dei rischi specifici della tua scuola per una scelta consapevole della polizza migliore

SicurezzaScuola è la proposta della Benacquista Assicurazioni, agenzia da sempre leader nel settore delle assicurazioni scolastiche

 **benacquista**  
assicurazioni

Numero Verde  
**800 013155**

Tel. +39 0773.62.981  
Tel. +39 348.30.51.153

[info@sicurezzascuola.it](mailto:info@sicurezzascuola.it)  
[benacquistascuola@pec.it](mailto:benacquistascuola@pec.it)  
[www.sicurezzascuola.it](http://www.sicurezzascuola.it)